1866 **N° 335**

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno . .		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Giovedì 6 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero MDCCCXXIX (Parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 13 ottobre 1866 del Consiglio d'amministrazione della Società anonima della strada ferrata da Vigevano a Milano, e lo annesso progetto di prestito per obbligazioni;

Vista la legge 17 luglio 1861, n° 100, per la concessione di detta strada ferrata;

Visti il Regio decreto 24 aprile 1864, n° MCLXXIV, di autorizzazione della Società anonima succitata, e gli statuti sociali approvati;

Visto il titolo VII, lib. I del Codice di commercio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La *Società anonima della strada ferrata Vigevano-Milano per Abbiategrasso, con stazione propria a Porta Ticinese*, è autorizzata a fare un prestito di effettive lire 1,880,000 mediante la creazione di 47,000 obbligazioni di lire 100 nominali caduna, da emettersi al prezzo di lire 40 e producente l'interesse annuo del 6 per cento sul prezzo d'emissione.

Art. 2. Dette obbligazioni saranno ammortizzate e pagate al loro valore nominale di lire 100 nel periodo d'anni novanta a cominciare dal 1° di luglio 1870, col mezzo di estrazioni semestrali.

Art. 3. La Società inscriverà annualmente sul suo bilancio la somma necessaria per far fronte al pagamento degli interessi, e per l'ammortizzazione del capitale anzidetto nel termine stabilito dall'apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione il 13 ottobre 1866 ed approvato il quale, sarà a spese della Società pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* unitamente al presente decreto.

Art. 4. Le obbligazioni sociali saranno controfirmate da un ufficiale del Governo a ciò delegato.

Art. 5. Il concorso della Società nelle spese della vigilanza governativa è fissato in annue lire mille dugento cinquanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, lì 22 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE

A. SCIALOJA.

Il num. MDCCCXXX (Parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i regolamenti per le Casse affiliate alla Cassa di risparmio riunita al Monte pio di Siena, approvati con Nostro decreto del 15 gennaio 1863;

Vedute le deliberazioni 30 maggio e 14 ottobre 1866 del Consiglio comunale e della Giunta municipale di Scansano, provincia di Grosseto;

Veduta la determinazione 20 giugno 1866 della Deputazione del Monte pio di Siena;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata l'istituzione nel comune di Scansano di una Cassa di risparmio affiliata a quella riunita al Monte pio di Siena, in conformità de' regolamenti e delle deliberazioni anzidette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 22 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

CORDOVA.

S. M., sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica con decreti in data 25 novembre 1866, ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'Ordine equestre dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

A commendatore:

Veggetti cav. dottor Liborio.

Ad uffiziale:

Martin-Franklin cav. Giovanni Battista, architetto, già professore ordinario di disegno nella Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Torino.

A cavalieri:

Tiragallo sac. Giuseppe, direttore della scuola normale di Treviglio;

Camerini Eugenio, segretario della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano;

Di Giovanni Vincenzo, professore di filosofia nel Regio liceo Vittorio Emanuele di Palermo;

Meliga Giovanni Battista, professore e direttore della scuola normale di Perugia;

Porzio Giovanola Carlo, ispettore delle scuole primarie nella provincia di Cuneo;

Grosso Adolfo, direttore della scuola magistrale maschile di Bologna;

Agnesi teologo avv. Luigi, ispettore scolastico della provincia di Porto Maurizio;

Croff Giovanni Battista, professore di armonia e contrappunto nel Regio conservatorio di musica in Milano.

Sulla proposizione del ministro della guerra con decreti in data 14, 25 e 29 novembre:

Ad uffiziali:

Salaris cav. Antonio, luogotenente colonnello nello stato maggiore delle piazze comandante militare del circondario di Fermo, collocato a riposo;

Perino cav. Pietro, maggiore relatore della 6ª legione dei carabinieri Reali.

A cavalieri:

Orengo Felice, capitano, primo brigadiere nella compagnia delle Reali guardie del corpo;

Baccellieri Domenico.

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici con decreti in data 22 novembre:

A cavalieri:

Marullo abate Ludovico, membro della Deputazione del porto di Milazzo;

D'Onofrio Salvatore, capo sezione nel Ministero dei lavori pubblici, addetto alla prefettura di Palermo;

D'Anna Diliberto Nicolò, ingegnere di prima classe nel genio civile.

Sulla proposta del ministro dell'interno con decreto in data 22 novembre:

A cavaliere:

Oliari dottor Francesco, medico in Crema.

Sulla proposta del ministro delle finanze con decreti in data 22 novembre

A cavalieri:

Vallerini Giuseppe, già ricevitore del bollo straordinario e demanio in Firenze;

Sibilla Alberto, primo segretario della Direzione delle tasse e del demanio in Genova.

Sulla proposizione del ministro di agricoltura, industria e commercio con decreti in data 25 e 29 novembre:

Ad uffiziale:

Capozzi cav. Michele.

A cavalieri:

Finzi Emanuele di Merlara;

Magarotto dottor Giacomo di Padova;

Bianco dottor Giuseppe, ingegnere in capo delle costruzioni civili in Venezia.

Sulla proposta del ministro della marina con decreto in data 25 novembre:

A cavaliere:

Robertson Davide, meccanico nella Regia marina.

S. A. R. il Principe di Savoja Carignano sulla proposta del ministro dell'interno con decreto in data 20 ottobre 1866 ha nominato ad uffiziale Olivieri cav. Felice, già direttore di case penali.

S. M. con R. decreto del 22 novembre ultimo scorso ha incaricato il senatore del Regno economo generale dei benefici vacanti in Milano, commendatore Giuseppe Robecchi, d'istituire e di reggere temporaneamente l'Economato generale in Venezia.

S. M., sulla proposta del ministro della guerra, in udienza delli 25 novembre 1866, ha fatto le seguenti disposizioni:

Dall'Acqua Carlo, capitano nell'Arma d'artiglieria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Anselmi Pietro, sottotenente nell'Arma d'artiglieria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

Ferrero Stefano, capo operaio borghese, nominato capo officina di 3ª classe nel personale tecnico d'artiglieria.

Con R. decreto del 22 novembre ultimo scorso il commissario di guerra di 1ª classe nel Corpo d'intendenza militare Tagliasacchi cav. Cesare venne collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con altro decreto della stessa data lo scrivano di 2ª classe nel suddetto personale Della Bona Giovanni venne collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 25 novembre 1866 gl'infradesignati funzionari del Corpo d'intendenza militare sono collocati in aspettativa per riduzione di Corpo a decorrere dal 1° dicembre:

Giobergia cav. Carlo Francesco, commissario di guerra di 1ª classe in aspettativa per sospensione dall'impiego;

Caire cav. Gio., commissario di 1ª classe;

Beltrandi cav. Giuseppe, id. di 2ª id.;

Ghera cav. Gio., id. id.;

Pacifico cav. Giovanni, id. id.;

De Rolandis Ippolito, sottocommissario di 1ª classe;

Trebbi Achille, id. id.;

Cao cav. Andrea, id. id.;

Ghia Carlo Alberto, id. di 2ª id.

Il commissario di guerra di 2ª classe nel Corpo stesso Zoppi cav. Carlo Augusto venne collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per infermità temporarie non provenienti dal servizio, e lo scrivano di 1ª classe Rivalta Francesco venne collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di famiglia.

Con altri decreti della stessa data il sottocommissario di guerra di 1ª classe del Corpo suddetto Vaccari Alessandro venne collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego ed il sottocommissario di guerra aggiunto Zumaglini Calisto collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di famiglia a decorrere dal 1° dicembre.

Con R. decreto del 29 novembre ultimo scorso lo scrivano di 2ª classe nel Corpo d'intendenza militare Borelli Giacomo Filippo venne dispensato dal servizio in seguito a sua domanda a decorrere dal 1° dicembre.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1866 il ministro della guerra ha nominato l'aspirante contabile di artiglieria Francesco Chimerli scrivano locale d'artiglieria di 2ª classe.

S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M., sulla proposta del ministro della marina, ha fatto le seguenti disposizioni:

Con decreto del 15 agosto 1866:

Chierchia Ferdinando, luogotenente di vascello nello stato maggiore generale della Regia marina, collocato in aspettativa per un anno, per motivi di salute.

Con decreti del 19 settembre 1866:

Adami Evasio, medico di corvetta di 2ª classe, nominato pel tempo della guerra, dispensato da ulteriore servizio;

Novi Giuseppe, id., id., id.;

Sbigoli Guglielmo, id., id., id.;

Agostini Agostino, id., id., id.;

Lobello Domenico, id., id., id.;

Testa Gerolamo, id., id., id.;

Pugnalini Giuseppe, id., id., id.;

De Bartolazzi Domenico, id., id., id.;

Occhini Francesco, id., id., id.;

Giarnieri Domenico, id., id., id.;

Camerini Cesare, id., id., id.;

Pellegrini Oreste, id., id., id.;

Zuffi Gaetano, id., id., id.;

Candido Antonio, id., id., id.;

Curatola Bruno, id., id., id.;

Ruffa Emilio, id., id., id;

Vida Pietro, id, id., id.;

Paoli Francesco, id., id., id.;

Rinaldi Massimo, id., id., id.;

Lai Giuseppe, id., id., id.;

Franco e Pravatà Giuseppe, id., id., id.;

Alamanni Luigi, id., id., id.;

De Anna Angelo, id., id., id.;

Vignola Sebastiano, id., id., id.;

Muccioli Giuseppe, id., id., id.;

Blessich Tommaso, id., id., id.;

Albertelli Gioacchino, id., id., id.;

Giani Ignazio, id., id., id.;

Tessadori Giovanni Battista, id., id., id.;

Bellini Benedetto, id., id., id.;

Ranieri Angelo, farmacista di 2ª classe, nominato pel tempo della guerra, dispensato da ulteriore servizio;

Cavallo Nicola, id., id., id.

Con decreto del 26 settembre 1866:

Manca Agostino, aiutante contabile di prima classe nel corpo di commissariato della marina militare, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con decreti del 29 settembre 1866:

Cigliano cav. Carlo, già 1° macchinista dell'ex-marina napolitana, nominato capo meccanico nel personale addetto al servizio delle macchine a vapore della Regia marina;

Vernicchi Luigi, meccanico di 1ª classe nel personale suddetto, promosso capo meccanico;

Stammati Luigi, 1° capo macchinista id., id. meccanico di 2ª classe;

Buogo Francesco Vincenzo, id. id., id. id.;

Gallinaro Silvestro, 2° capo macchinista id., id. 1° capo macchinista;

Storti Celestino, id. id., id. id.;

Caro Clemente, id. id., id. id.;

Scuotto Carlo, id. id., id. id.;

Patricelli Nicola, 1° macchinista id., id. 2° capo macchinista;

De Biase Gennaro, id. id., id. id.;

Arciprete Domenico, cappellano di 1ª categoria, collocato in aspettativa per motivi di salute;

Savorgnan Romio, assistente di magazzino nel corpo di commissariato della marina militare, nominato pel tempo della guerra, esonerato da ulteriore servizio.

Con decreto del 3 ottobre 1866:

Gini Ferdinando, medico di corvetta di 2ª classe, dimesso dall'impiego in seguito a sua domanda.

Con decreto dell'11 ottobre 1866:

Ruggi Luigi, già luogotenente di vascello di 1ª classe nello stato maggiore generale della Regia marina, richiamato in attività di servizio collo stesso grado.

Con decreti del 13 ottobre 1866:

Sprotti Gaetano, sottocommissario di 2ª classe nel corpo di commissariato della marina militare in aspettativa per sospensione d'impiego, richiamato in attività di servizio;

Rey Carlo, sottotenente nel corpo fanteria Real Marina, promosso luogotenente nel corpo stesso.

Con decreti del 17 ottobre 1866:

Rolandi-Ricci Lorenzo, scrivano nel corpo di commissariato della marina militare, collocato in aspettativa per un anno per motivi di famiglia;

Da Fieno Egidio, commissario di 1ª classe nel corpo di commissariato della marina militare, collocato a riposo, ed ammesso a far valere i suoi titoli per la liquidazione della pensione;

Zanelli Domenico, sottotenente di vascello ausiliario pel tempo della guerra, esonerato da ulteriore servizio;

Zanelli Carlo Antonio, id. id., id.;

Massa Francesco, id. id., id.;

Bianchi Pietro, id. id., id;

Terizzano Giuseppe, id. id., id.;

Cossu Giovanni, id. id., id.;

Zanelli Giuseppe, id. id., id.;

Gorgoglione Luigi, id. id., id.;

De Albertis Luigi, id. id., id.;

Caffarena Matteo, id. id., id.;

Lavarello Giuseppe, id. id., id.;

Petracco Antonio, id. id., id.;

Novella Domenico, id. id., id.;

De Maurizi Giovanni, id. id., id.;

Lipari Antonio, id. id., id.;

Dagnino Giovanni Battista, id. id., id.;

Picasso Alessandro, id. id., id.;

Caboara Giuseppe, pilota di 3ª classe id., id.;

Ansaldo Niccolò, id. id., id.;

Polleri Francesco Giovanni, id. id., id.;

Paladini Carlo, medico di corvetta di 2ª classe pel tempo della guerra, licenziato dal servizio;

Oneto Francesco, sottotenente di vascello nello stato maggiore generale della Regia marina, collocato in aspettativa per un anno per motivi di famiglia.

Con decreti del 24 ottobre 1866:

Fantoni Augusto, sottotenente di vascello nello stato maggiore generale della Regia marina, dimesso dal Regio servizio in seguito a sua domanda;

Fedriani Antonio, aiutante contabile di 3ª classe nel corpo di commissariato della marina militare, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego;

Manfredi reverendo Michele, cappellano di 1ª categoria in esperimento, confermato in tale impiego.

Con decreti del 5 novembre 1866:

Giardina Ferdinando, contabile di 2ª classe nel corpo di commissariato della marina militare, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego;

Zicavo Giovanni, sottotenente di vascello nello stato maggiore generale della Regia marina, id. id.;

Trabucco Filippo, pilota di 3ª classe, id. id.;

Gaudiano Gaetano, luogotenente di vascello di 2ª classe, id. id. per motivi di salute;

Benzo Mario, luogotenente nel 1° reggimento fanteria Real Marina, id. id.

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1866 il meccanico di 2ª classe nel personale addetto al servizio delle macchine a vapore della Regia marina Faucault cav. Michele venne promosso a meccanico di 1ª classe nel personale medesimo.

Regolamento per l'esecuzione della legge e del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866 sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo.

(*Continuazione* — Vedi n° 334)

CAPO II. — **Del transito.**

Art. 22. — *Modi di transito.*

Nei comuni chiusi che difettano di comode strade di circonvallazione è permesso il transito di generi soggetti a tassa sotto scorta di agenti daziari, ovvero sotto cauzione.

Art. 23. — *Dichiarazione di transito.*

Per ottenere il permesso di transitare con generi colpiti da tassa in un comune chiuso deve

---

APPENDICE

MEDICO E MARITO

RACCONTO DI UNA NONNA.

(*Cont. e fine* — Vedi n° 313, 314, 323, 324, 334)

Ci rimettemmo a sedere. Egli abbandonossi sulla poltrona, e si coprì il volto. L'Agnese riescì a rimuovere gentilmente le sue mani.

— Pietro, non vi sentite così bene come al solito stassera.

— Sto bene; ohimè! ohimè! sto bene, mormorò egli. Piacesse al cielo ch'io fossi debole, e giacessi ancora su quel letto affatto impotente. No, Agnese; vedete, sono forte... sto bene.

E in così dire rizzossi, e stese l'esile suo braccio destro, chiudendo la mano; indi lo lasciò cadere, spaventato. Mia buona Agnese, debbo mandarti via.

— Mandarmi via?

— Mandarla via?

— Bettina, esclamò mio marito rimproverandomi severamente; state zitta!

La misera Agnese si pose a singhiozzare amaramente.

— O Pietro, diss'ella, che cosa vi ho fatto? Mio buon Pietro, lasciatemi star qua... almeno finchè vi rimetterete in salute... del tutto.

In effetti, a malgrado di quel ch'ei diceva circa alla sua forza, il suo aspetto, nel cadere sulla poltrona, era quasi quello di un cadavere. Le braccia di Agnese attorno al suo collo gli facevano l'effetto del soffocamento di un assassino.

— Menatela via, o signora; menate via la mia povera moglie. Sapete con quale affetto mi ha curato; sapete quanto io l'amo.

— Amarla! sclamai con rabbia. Ma Carlo mi pose immantinenti la mano sulla spalla; il suo occhio, che colla sua dolce fermezza riesciva — come dicevano all'ospedale — a domare il paziente più refrattario, a tranquillare il più disperato, si fissò fermamente sul dottor Grazioli. L'infermo non resse a quello sguardo indagatore; le consunte sue guance si tinsero un istante di rosso, e tornarono indi a impallidirsi:

— Carlo, mio buon amico, che cosa volete da me?

— Una cosa semplicissima. Dite a me... non a queste povere donne prese dallo spavento... ma a me, la vera cagione che vi spinge a comportarvi in questa guisa.

— È impossibile.

— Non al tutto. Può darsi ch'io la indovini già in parte.

Il dottor Grazioli balzò bruscamente in piedi: il suo sguardo somigliava a quello di una belva inseguita e al colmo della ferocia; ma mio marito gli stese la mano in modo cortese e franco.

— In verità, vi dico: potete aprirvi meco liberamente. Lo volete? Si tratta per avventura della vostra salvezza...

Il paziente esitò alquanto; tenne un istante la scarna sua mano in quella di mio marito, indi la ritrasse, ed avvicinolla al lume della candela che la rendeva trasparente.

— Così la non può durare, soggiunse... Ebbene, parlerò.

Carlo ci mandò entrambi fuori di quella camera immediatamente.

L'Agnese era una donna estremamente debole, gentile, gracile. Ella pianse dirottamente finchè le forze la abbandonarono, allora la adagiai sul letto, la affidai alla sua cameriera, ed aspettai che mio marito terminasse di conferire col dottore.

Trascorsero due ore prima che Carlo uscisse da quella stanza. Appena lo rividi, il torrente della mia curiosità fu raffrenato dalla sorpresa. Il suo volto aveva quell'aria di tetraggine, che avevo tal fiata notato in lui quando era di ritorno da qualche letto di morte. Alle mie poche dimande non rispondeva parola.

— Ma almeno, diss'io alzando alquanto la voce, almeno mi direte che cosa debbo fare per la povera Agnese.

— Sì, sì.

E si pose un istante a riflettere.

— Bisogna, soggiunse, che la venga con noi: più presto si può, meglio è.

— Voi approvate dunque, esclamai fuori di me dalla collera, approvate dunque cotesta separazione?

— Intieramente.

— Voi partecipate dell'ingratitudine del suo malvagio marito... della sua brutalità!...

— Bettina! fe' Carlo afferrandomi pel braccio col piglio più severo che gli avessi mai visto in vita mia; il cielo vi perdoni, o Bettina! Voi non sapete quel che vi dite.

Io ne fui spaventata.

Il dottor Grazioli vi ha rivelato il suo secreto, e voi intendete custodirlo?

— Implicitamente, finchè dura la misera esistenza di lui.

Mio marito era un uomo d'onore nel vero significato della parola. Egli non avrebbe mai rivelato i segreti d'un paziente, di un amico, nè a me, sua moglie, nè ad altri: nè ciò, del resto, mi sarebbe piaciuto. Cessai quindi d'insistere.

Nei dieci giorni che l'Agnese rimase in mia casa, venne assalita da una specie di febbriciuola, che a quell'anima trambasciata fu il meglio che potesse accadere: io non le feci la menoma domanda sul conto di suo marito: sapevo che Carlo gli stava sempre vicino, qual medico, qual assistente, qual amico.

Un giorno, mentre Agnese sedeva meco nel salotto, vidi mio marito ad affacciarsi sull'uscio. Agnese non se ne accorse. Egli mi fe' segno di andare da lui.

— Ebbene, Carlo?

— Parla piano, moglie mia, piano; ch'ella non ci ascolti.

E allora mi avvidi ch'egli era molto agitato: ciò non tolse ch'io, nel chiedergli conto del dottore, ne pronunziassi il nome col solito sdegno.

— Moglie mia, il dottor Grazioli sta per morire.

Io non mi aspettavo quella risposta; ne fui vivamente colpita.

— Prevedevo che la anderebbe a finire così, proseguì Carlo, l'infelice è stato lungamente

dichiararsi all'ufficio d'ingresso la qualità e quantità dei generi da transitare, come voglia farsi il transito, e l'ufficio d'onde se ne farà l'uscita.

Art. 24. — *Bolletta di transito.*

L'ufficio, fatte le verificazioni necessarie, dà al conducente una bolletta di transito, nella quale, oltre le indicazioni volute dall'art. 18, deve determinarsi:

a) L'ufficio presso il quale dovrà il genere uscire dal comune;

b) Le vie da percorrersi;

c) Il termine entro il quale dovrà uscire;

d) Il modo di transito, se sotto scorta o con cauzione.

Art. 25. — *Attestato d'uscita.*

Giunti i generi all'ufficio designato ed accertatane l'identità e l'uscita, ne viene rilasciato l'attestato sulla bolletta di transito.

Se il transito fu fatto sotto cauzione, viene dato *certificato di scarico*, all'appoggio del quale si ottiene la deliberazione degli obblighi assunti.

Art. 26. — *Transito di merci con bolletta di cauzione doganale.*

Le merci estere soggette a dazio di consumo, accompagnate da bolletta di cauzione doganale, possono transitare sotto scorta pei comuni chiusi, dietro la sola presentazione agli uffici daziari d'ingresso e d'uscita di tali documenti, sui quali si appongono le necessarie attestazioni.

Se l'amministrazione non potesse disporre del personale necessario pella scorta, e la bolletta originaria di cauzione doganale non si estendesse anco a guarentire nell'interesse del dazio di consumo, si deve prestar cauzione per quest'ultimo.

Capo III. — **Del deposito.**

Art. 27. — *Specie di depositi.*

I generi soggetti a dazio sono di regola ammessi al deposito nei comuni chiusi o sotto la diretta custodia dell'ufficio daziario, o in magazzini da esso dati in affitto, o in difetto di questi in altri di proprietà privata verificati ed approvati dall'autorità daziaria.

Sono esclusi dal deposito gli animali, le carni fresche e gli altri generi che saranno indicati con speciali disposizioni del Ministero.

Art. 28. — *Depositi doganali.*

Dove trovansi dogane con deposito e la riscossione sia fatta dal Governo, i generi soggetti a dazio di consumo non esclusi dal deposito possono essere custoditi nei magazzini doganali col pagamento della tassa di magazzinaggio, quando vi sia spazio disponibile.

Art. 29. — *Tariffe pei magazzini daziari.*

Se i generi sono tenuti in deposito sotto diretta custodia dell'ufficio daziario, o in magazzini da esso dati in affitto, il Ministero determina i diritti di magazzinaggio, o il canone di fitto.

Se la riscossione dei dazi è fatta per mezzo di appaltatori, spetta a costoro provvedere i magazzini che potranno occorrere, mercè tariffe le quali non possono eccedere due terzi dei diritti di magazzinaggio doganale, e che a proposta dell'appaltatore debbono essere approvate dal direttore delle gabelle del compartimento.

Art. 30. — *Entrata dei generi in deposito.*

La domanda pel deposito dei generi deve essere presentata all'ufficio daziario con dichiarazione scritta nella quale si indica:

a) Il cognome, nome e domicilio del deponente o del suo rappresentante;

b) I generi da depositare, la loro qualità e quantità (volume, peso lordo e netto), il valore, e per l'alcool ed acquavite anche il grado di forza;

c) I numeri e le marche dei colli in cui fossero rinchiusi;

d) Se si depositano sotto diretta custodia di ufficio, o in magazzini privati, e quali, specificando la località in cui trovansi.

Per i generi da depositarsi in magazzini di proprietà privata e per quelli dati in affitto, posti fuori del locale dell'ufficio, deve essere data cauzione pel dazio.

Art. 31. — *Trasporto dei generi nel deposito.*

Il trasporto dei generi dall'ufficio d'ingresso ai depositi vien fatto sotto scorta colle regole stabilite pel transito.

I generi esteri soggetti a dazio di consumo e pei quali siensi osservate le prescrizioni doganali, si introducono in deposito osservandosi le stesse regole stabilite pel transito di tali generi.

Prima che i generi sieno messi nei magazzini se ne verifica la qualità e quantità, annotandole nei registri daziari.

Art. 32. — *Durata del deposito.*

I generi sotto diretta custodia dell'ufficio daziario possono di regola rimanere in deposito sei mesi, non computando i giorni del mese in corso.

Se la riscossione è fatta dal Governo o da un suo appaltatore, può accordarsi la proroga fino ad altri sei mesi dalla direzione delle gabelle del compartimento o dallo appaltatore.

Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

Art. 33. — *Generi abbandonati nel deposito.*

Decorso il tempo pel quale è concesso il deposito dei generi nei magazzini di ufficio senza che siasi ottenuta la proroga, si ritengono come abbandonati e possono essere venduti a pubblico incanto a cura dell'amministrazione nei modi prescritti dai regolamenti.

L'apertura dei colli in assenza delle persone interessate deve essere fatta coll'intervento dell'autorià giudiziaria.

La somma incassata, dedotti i diritti daziari di magazzinaggio e le spese, è consegnata ai proprietari, ovvero depositata nelle pubbliche casse nel modo che sarà determinato dal Ministero delle finanze.

Fino a che non ne sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali i generi sono destinati possono ricuperarli, previo il pagamento dei diritti daziari o delle tasse di deposito.

Art. 34. — *Depositi sotto diretta custodia dell'amministrazione daziaria.*

Il proprietario può vigilare sui generi depositati nei magazzini sotto diretta custodia dell'ufficio, e colla permissione del capo ha facoltà di aprire i colli ed estrarre campioni alla presenza di agenti daziari.

Art. 35. — *Avarie, e casi di forza maggiore.*

L'ufficio non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali dei generi depositati, nè dei casi di forza maggiore, tra cui è da annoverarsi il furto senza colpa o negligenza degli impiegati addetti al deposito.

Art. 36. — *Ricevuta dei generi sotto diretta custodia.*

Al proprietario dei generi posti sotto diretta custodia dell'ufficio daziario è data una ricevuta in cui è annotata ogni estrazione dei generi, dovendo essere restituita all'ufficio quando tutti sono estratti dai magazzini.

In caso di smarrimento della ricevuta i generi possono essere restituiti previa cauzione.

Art. 37. — *Deposito nei magazzini dati in affitto o privati.*

Pei generi introdotti nei magazzini dati in affitto o nei privati è invece data *una licenza di deposito*, in cui sono riportate tutte le indicazioni della dichiarazione oltre la data dell'immissione.

In questi magazzini il proprietario ha facoltà di custodire i generi come meglio crede senza ingerenza dell'ufficio daziario.

La proprietà dei generi per tutto ciò che riguarda il deposito, i dazi, le multe e le spese è presunta di pieno diritto nel possessore del magazzino fino a che non sieno usciti dal deposito.

I magazzini privati sono di regola chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimane presso l'ufficio daziario.

Non si può entrare in questi magazzini senza la permissione dell'ufficio e l'intervento d'agenti daziari.

Un deponente che personalmente o per mezzo di suoi agenti rompesse tale divieto, non può godere per un anno del deposito in magazzini di proprietà privata.

Eccezioni a queste disposizioni per alcune specie di prodotti e massime pel vino possono essere accordate dal direttore compartimentale delle gabelle, se la riscossione dei dazi è fatta dal Governo, ovvero da un appaltatore.

Art. 38. — *Vigilanza nei magazzini dati in affitto.*

L'ufficio daziario esercita continua vigilanza nei magazzini dati in affitto, e nei privati fa verificazioni ordinarie ogni anno, e può farne altre improvvise e straordinarie quando lo crede opportuno.

Art. 39. — *Uscita dei generi dai depositi.*

Se il proprietario vuole estrarre generi dal deposito deve farne una dichiarazione specificata nelle forme prescritte all'articolo 30, indicando la loro nuova destinazione.

Se i generi sono immessi in consumo ne sarà pagato il dazio.

Se vogliono riesportarsi dal comune l'ufficio daziario ne fa la verifica e ne vigila l'uscita fuori dalla linea daziaria nei modi stabiliti pel transito.

Riguardo ai vini non si ammettono a scarico del deposito in magazzini privati le partite di vini guasti, anacquati o adulterati, nè quelli che non corrispondono agli introdotti in deposito, sia per caratteri generali, sia pel grado di forza alcoolica che non dovrà mai essere inferiore a gradi 5 dell'alcoolometro centesimale.

Come pure non si ammettono a scarico l'alcool e l'acquavite, i cui gradi non corrispondano ai riconosciuti esistere all'atto dell'ammissione in deposito.

Art. 40. — *Cali di tolleranza.*

Pei depositi privati nella liquidazione annuale si bonifica a titolo di calo naturale il 5 per 0/0 sulla quantità dei generi depositati, in quanto però le deficenze realmente sussistano.

Art. 41. — *Depositi militari.*

L'amministrazione militare che istituisce nei comuni chiusi depositi di generi di sua spettanza per somministrarli direttamente alla truppa, può introdurli nei magazzini propri senza prestar cauzione pagando il dazio dovuto pei generi consumati nel comune ad ogni trimestre sotto l'osservanza di quelle particolari discipline che saranno adottate dal Ministero delle finanze di concerto con quello della guerra.

Da simili eccezionali concessioni sono esclusi i fornitori militari.

Queste discipline sono valevoli anche pel caso che i dazi siano riscossi dai comuni o appaltatori.

Capo IV. — **Della restituzione del dazio.**

Art. 42. — *Introduzione nei comuni chiusi di generi pei quali vuolsi ottenere la restituzione del dazio.*

Il dazio pagato pei generi che si esportano all'estero, per l'uva, mosto, vino, per le ulive e l'olio che si fanno uscire dai comuni chiusi i quali non abbiano assunto la riscossione dei dazi governativi per abbuonamento viene restituito alle seguenti condizioni.

All'atto dell'introduzione di detti generi nel comune deve presentarsi all'ufficio daziario designato una dichiarazione scritta, nella quale si indichi:

a) Il cognome e nome del dichiarante;

b) La qualità e quantità del genere che si introduce;

c) La riserva di destinarlo in tutto o in parte all'estero, ovvero di riesportare in tutto o in parte dal comune il vino, l'olio, le ulive introdotte, oppure il vino ricavato dalle uve o dal mosto e l'olio estratto dalle ulive in proporzione corrispondente.

Relativamente alla farina da destinarsi all'estero si dirà pure se verrà spedita in natura, oppure lavorata in paste;

d) Il tempo entro il quale deve seguire la esportazione all'estero, o rispettivamente la riesportazione dal comune, che non può essere maggiore di un anno;

e) Il luogo dove si intende deporre il genere introdotto.

Pei vini però che si volessero preparare alla esportazione con una conservazione più lunga di un anno, converrà non solo fare espressa dichiarazione di ciò nell'atto dell'introduzione, ma, prima che l'anno spiri, con dichiarazione novella dovrà indicarsi la quantità dei medesimi vini ancora esistenti, ed il luogo ove si tengono in serbo per una più tarda esportazione.

Queste indicazioni sono riportate nella bolletta di pagamento.

Per le farine e per le paste non saranno ammessi a godere della restituzione del dazio se non quelli che fabbricano o lavorano tali prodotti.

Art. 43. — *Registro pei generi pei quali vuolsi ottenere la restituzione.*

Uno speciale registro, secondo le norme stabilite nelle istruzioni disciplinari, è tenuto da chi introduce generi per destinarli poi all'estero o farli riesportare dal comune colla restituzione del dazio pagato secondo le prescrizioni della legge.

Art. 44. — *Condizioni per l'esportazione all'estero di generi colla restituzione del dazio.*

Nella esportazione dei generi destinati all'estero colla restituzione del dazio, debbono i medesimi essere in quantità tale che il dazio governativo inerentevi non sia inferiore alle lire 30.

Gli alcool e l'acquavite debbono avere una forza non minore di 59 gradi dell'alcoolometro di *Gay-Lussac*.

Per il vino, per gli olii e per le ulive debbono inoltre osservarsi le prescrizioni stabilite per la restituzione del dazio all'uscita dal comune, non accordandosi nessuna restituzione di dazio nemmeno per l'esportazione all'estero del vinello, mezzovino, posca ed agresto.

Ad ogni quintale di paste esportate si ragguaglierà un quintale di farina.

Dovrà presentarsi all'uffizio daziario designato la bolletta comprovante l'originario pagamento del dazio colla riserva della esportazione del genere e corrispondente dichiarazione scritta, da cui emerga:

a) La qualità e quantità del genere;

b) La dogana per cui deve seguire l'uscita;

c) Il tempo entro il quale avverrà;

d) Il nome della persona che fa l'esportazione.

Sarà ammessa alla restituzione del dazio giusta l'articolo 42 e per le quantità che emergono non ancora smaltite o altrove spedite:

a) La persona istessa a nome della quale seguì l'introduzione;

b) Il suo procuratore (se impedita), il suo successore (se trapassata), ove giustifichi la sua qualità all'atto della esportazione;

c) Chi abbia dall'introduttore acquistato il genere per esportarlo, purchè la contrattazione all'atto che seguì sia stata regolarmente notificata all'amministrazione daziaria locale, con espressa dichiarazione di voler profittare del diritto di esportare il genere istesso riservato all'introduttore.

Art. 45. — *Trasporto alla linea doganale dei generi destinati all'estero colla restituzione del dazio.*

L'ufficio daziario, verificati i generi, ed applicati i suggelli, dà la bolletta per la spedizione al confine, sotto l'osservanza delle prescrizioni pel trasporto delle merci da una dogana all'altra.

Art. 46. — *Attestazione d'uscita e restituzione del dazio.*

La dogana al confine accertatasi dell'identità del carico, dell'incolumità dei soggetti, della reale esistenza dei generi in perfetta corrispondenza coi documenti d'accompagnamento e della effettiva uscita dei generi, dà corrispondente attestazione, all'appoggio della quale la direzione delle gabelle del compartimento o il municipio fanno restituire il dazio secondo che l'esazione dalle tasse di consumo è fatta dal Governo o da un suo appaltatore, oppure è stata ceduta al comune.

Art. 47. — *Restituzione del dazio pel vino, olio ed ulive fatti uscire da un comune chiuso non abbuonato.*

Per ottenere la restituzione del dazio pagato pel vino, olio ed ulive che si fanno uscire da un comune chiuso non abbuonato per la riscossione dei dazi governativi, deve presentarsi all'ufficio daziario designato la dichiarazione che ne indichi la qualità e quantità e sia corredata della bolletta comprovante il pagamento del dazio.

Non emergendo eccezioni sulla qualità del genere, purchè il vino abbia una forza alcoolica superiore a cinque gradi centesimali e la quantità corrisponda a quella non ancora smaltita, viene restituito il dazio, facendone annotazione di scarico sulla stessa bolletta d'introduzione.

Scaduto il termine accordato per la riesportazione dal comune, non vi è diritto a restituzione di dazio, la quale non può accordarsi per quantità il cui dazio non superi le lire cinque.

Nessuna restituzione di dazio può accordarsi pel vinello, mezzovino, posca ed agresto.

Capo V. — **Produzione entro la linea daziaria di generi soggetti a dazio.**

Art. 48. — *Parti degli animali.*

Per i parti degli animali soggetti a dazio esistenti stabilmente nei comuni chiusi, dovranno osservarsi le prescrizioni fissate per le bestie temporariamente introdotte.

Art. 49. — *Uve ed ulive.*

Per le uve ed ulive prodotte entro la linea daziaria ne dovrà essere dichiarata la quantità presuntiva un mese prima del raccolto all'ufficio daziario per le occorrenti verificazioni.

Entro tre giorni dal raccolto dovrà essere presentata una nuova dichiarazione della quantità effettiva all'ufficio stesso, che la verificherà e liquiderà il dazio da pagarsi entro un mese, se il genere deve passare in consumazione entro la linea daziaria del comune.

Tanto il vino quanto le ulive potranno ammettersi al deposito giusta gli articoli 27-41.

Per l'uva e pel vino, come pure per le ulive o per l'olio si potrà anche ottenere la restituzione del dazio pagato, adempiendo alle prescrizioni degli articoli 42-47.

Quei possessori che nell'ambito daziario del comune ottengono dai loro fondi uva od ulive non saranno obbligati alla notifica del loro prodotto od al pagamento del dazio, se la quantità dell'uva come delle ulive non superi due quintali.

È fatta facoltà agli agenti daziari di visitare alcuni giorni prima del raccolto anco i fondi di coloro che non hanno fatto le denuncie, per accertarsi che la quantità del prodotto non sia superiore alla misura suaccennata.

Art. 50. — *Mulini interni.*

Per le farine che si ottengono dalla macinazione dei grani in mulini giacenti entra l'ambito daziario di un comune chiuso, il dazio deve pagarsi al momento della immissione dei grani nei mulini stessi.

Tali mulini ed i locali annessivi sono soggetti a particolare vigilanza secondo gli articoli 55 e 91 del presente regolamento ed alle discipline stabilite nell'istruzione per l'applicazione del medesimo.

Richiedendolo peculiari condizioni economiche locali potrà permettersi, sotto l'osservanza di speciali discipline, che nei detti mulini si producano senza pagamento di dazio le farine destinate alla consumazione d'altri comuni.

Capo VI. — **Introduzioni temporarie.**

Art. 51. — *Introduzioni temporarie.*

È permesso introdurre temporariamente nei comuni chiusi animali bovini, ovini, e porcini per allevamento, per pascolo, per lavoro e anche per venderli a fiere o mercati e farli risortire senza pagamento di dazio, osservando le prescrizioni che saranno stabilite nell'istruzione per ciò che concerne la cauzione, l'introduzione, la circolazione, la notifica dei parti, la bollatura degli animali, il termine e l'accertamento dell'uscita.

Potrà del pari sotto l'osservanza d'opportune cautele e prescrizioni permettersi quelle altre introduzioni temporarie, che per le condizioni economiche o topografiche locali fossero riputate necessarie.

(Continua)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO.

Il decreto Reale 14 luglio 1866, n° 3122, sulle tasse di bollo stabilisce al n° 18 dell'articolo 20 che le petizioni, istanze e ricorsi che si presentano alle autorità ed uffici governativi ed alle pubbliche Amministrazioni sono soggetti alla tassa di centesimi cinquanta; ed al successivo n° 31 dello stesso articolo dispone che le petizioni, istanze e ricorsi stragiudiziali che si presentano ai Ministeri, alla Corte dei conti, alla Corte di cassazione ed al Consiglio di Stato sono soggetti alla tassa di lire *una*.

Le tasse come sopra determinate possono essere corrisposte mediante l'impiego di fogli di carta filigranata e bollata, o con l'applicazione delle corrispondenti marche da bollo a norma delle disposizioni degli articoli 18 e 20 del citato decreto.

Nel ricordare queste disposizioni del Regio decreto 14 luglio 1866, si prevengono tutti coloro che possono avervi interesse, che le petizioni, istanze o ricorsi che fossero mancanti del prescritto bollo o muniti di bollo insufficiente, non saranno posti in corso dalle autorità od uffici cui fossero presentati, e si considereranno come nulli e non avvenuti a termini dell'articolo 51 del decreto sopra citato.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Si invitano i signori tipografi che aspirassero alla stampa dell'*Annuario scolastico*, a presentare i loro partiti prima del 15 dicembre prossimo al Ministero dell'istruzione pubblica, situato in piazza di San Firenze n° 5.

I capitoli di appalto sono visibili nel Ministero medesimo (divisione 1ª).

Firenze, addì 22 novembre 1866.

Il direttore capo della 1ª divisione
A. Perodo.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di concorso.

Si rende noto al pubblico per norma di chi possa avervi interesse che sono poste a concorso le cattedre infraindicate vacanti nell'Istituto Reale di marina mercantile di Piano di Sorrento.

Il concorso sarà per titoli.

Farà titolo da prendersi in considerazione per il conferimento d'una qualunque delle suddette cattedre:

1° La pubblicazione di opere relative;

2° Il disimpegno lodevole di uffici nel pubblico insegnamento relativi alle materie o in impieghi attinenti alle scienze che hanno rapporto con la cattedra che sarà richiesta.

S'invitano gli aspiranti a voler inviare le loro domande estese su carta da bollo da lire 1 con tutti i documenti relativi prima del 15 dicembre al Ministero d'agricoltura, industria e commercio presso il quale saranno esaminati da apposita Commissione.

Firenze, addì 30 novembre 1866.

Il direttore capo della 3ª divisione
Maestri.

Cattedre vacanti.

Meccanica e geometria descrittiva .	L.	2,000
Macchine a vapore e disegno relativo	»	1,600
Matematica e geometria pratica. . .	»	1,600
Navigazione e meteorologia	»	1,200
Lettere, geografia e storia	»	1,200

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Avviso.

Per gli effetti di cui nelle *disposizioni transitorie* del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 6 dicembre 1865, risguardante l'istituzione del Casellario Giudiziale, si rende di pubblica ragione che nel distretto della Corte d'appello di Casale le operazioni prescritte dagli articoli 25 e 26 del regolamento stesso sono compiute.

Firenze, 1° dicembre 1866.

Pel ministro: Cesarini.

NOTIZIE ESTERE

Prussia. — Si scrive da Berlino, 1, alla *Corresp. Havas*:

La maggior parte dei Governi e delle Camere del Nord hanno accettata la legge sulle elezioni pel Parlamento.

Le Camere della Sassonia reale e granducale hanno espresso il desiderio che ai deputati venisse corrisposta una indennità; e così pure la

---

travagliato dall'agonia. Ora il suo spirito si è rimesso alquanto, ma il logoro corpo....

— Sua moglie..... la povera sua moglie, fu tutto ciò che potei mormorare.

— Sì, gli è quel che venivo a dirvi. Convien che la vada da lui; desidera molto di vederla. Credete ch'ella acconsentirà?

Io sorrisi tristamente.

— Oh! Carlo, soggiunsi: la è donna...

— E voi donne sapete perdonare ogni cosa... il cielo ve ne rimuneri! D'altronde, ella saprà tosto tutta la verità.

Io non gli chiesi qual fosse questa « verità ». A che giovava? Egli era morente.

— Ma siete sicuro, Carlo, che non vi sia speranza di salvarlo?

— Nissuna, credo..... e mi compiaccio quasi di crederlo. Non ho mai conosciuto uomo al mondo altrettanto meritevole di compassione, sì da sperare di vederlo passare al più presto all'eterno riposo, quanto il dottor Grazioli.

Queste eloquenti parole erano tali da far tacere qualsiasi rancore; sicchè assentii di condurre io medesima la moglie al letto di morte del marito.

In qual modo ve la conducessimo non lo rammento. Mi ricordo solo del momento in cui ci fermammo sull'uscio.

Il dottor Grazioli giaceva su quel letto, nel quale era stato confinato per cinque lunghi mesi, sopportando con pazienza e buon animo i suoi dolori. Il suo volto aveva alcun che della serenità che gli era un tempo abituale; eravi tuttavia un mutamento: quel mutamento terribile che può ingannare le persone affezionate, ma che si rende distintamente visibile all'occhio del freddo osservatore. Voi dite subito: « Costui gli è bell'e spacciato ».

Quando Agnese entrò nella stanza, egli le stese le braccia con un dolce, luminoso sorriso. Ella corse a lui, e lo strinse lunga pezza al seno. Non si domandò, nè si concesse perdono di sorta: non ve n'era bisogno.

— Sono felice, Agnese mia, felice finalmente! e in così dire appoggiò il suo capo alla spalla di lei.

— Pietro, non mi sfuggerai più, n'è vero?

— No..... ormai non avrò più a sfuggirti. Ti diranno quale ne fosse allora la cagione. Tu crederai... Crederai sempre al vivo amore che ti portai?

— Sì.

— Vienmi più da presso. Ch'io ti stringa al seno, come usavo fare altra volta... Agnese, adorata Agnese, avvicinati ancora....

Agnese obbedì! Ei le passò le braccia al collo, e la coprì di baci, quali non gliene aveva più dato dopo i primi sei mesi dacchè s'erano sposati; la memoria di questi amplessi non abbandonò più la mia amica finch'ella visse.

Al nuovo spuntar del sole, il dottor Grazioli spirò: spirò in pace nelle braccia di Agnese.

Tre giorni dopo, mio marito ed io c'inchinavamo sulla cassa, ov'erano, per pochi minuti ancora quaggiù, esposte alla nostra vista quelle fattezze che negli ultimi due anni ci erano divenute così famigliari. La fronte dell'estinto era placida e serena come quella d'un fanciullo morto nell'innocenza; le sue grinze erano scomparse. Carlo, nel toccare quella fronte, esclamò:

— Sia lodato il Signore!

— Di che?

— Di questa morte beata, che poteva sola metter fine alle sue sofferenze. Egli era monomaniaco, ed io lo sapevo.

Prima di proseguire, mio marito chinse la cassa con riverenza ed affetto, e mi menò fuori di quella casa.

Terminati i funerali, sedevamo entrambi, in un solenne raccoglimento, presso al nostro focolare, quando Carlo mi narrò ogni cosa.

— Egli era, come ti ho detto, monomaniaco. Matto rispetto a un solo oggetto; in tutto il resto la sua mente era lucida e sana.

— E quest'oggetto era....

— Il desiderio di assassinare sua moglie. Mi raccontò — proseguì a dire Carlo, quando mi fui alquanto rimessa dalla prima impressione di orrore — mi raccontò egli stesso come questo desiderio nascesse in lui durante la stessa luna di miele.... rivelandosi dapprima con quella specie di sentimento che ho udito a dire a parecchi di aver provato nel colmo della loro felicità.... il desiderio, rivelantesi ad intervalli, di morire insieme. Questa tentazione soleva quindi assalirlo di e notte, quand'erano soli. Medico egli medesimo, sapeva che la era una monomania; ma sapeva altresì che se la confessasse, egli, sano in tutto il resto, sarebbe trattato da pazzo, e che sua moglie, il solo essere che egli amasse, lo avrebbe avuto per sempre in orrore. Non vi era che una via di salvar se medesimo e lei; egli seguì appunto questa via, nè se ne dipartì mai.

— Ma durante la sua infermità?

— Allora essendo perfettamente inabile a muoversi, sapeva di non poterle far male, e, oltracciò, nelle grandi spossatezze fisiche la monomania d'ordinario diminuisce. La sua lo abbandonò in quell'epoca del tutto. Man mano che andò ripigliando le sue forze, quella tornò invece a crescere più intensa. Il resto lo sapete. La vita di lui era una continua tortura. Ora sia pace all'anima sua.

— Così sia, risposi. E corsi a porgere i miei conforti alla vedova.

L'orribile rivelazione che il dottor Grazioli aveva desiderato le si facesse dopo la propria morte, non parve colpire l'Agnese quanto noi temevamo. Per lei, come per molte altre donne, l'amore era il principio e la fine d'ogni cosa: bastevole ad occupare l'esistenza intera, tale anzi da sopravvivere, fino a un certo segno, all'esistenza medesima.

— Egli mi amò, mi amò sempre, ripeteva ella sovente; e i giorni di lutto mutaronsi per lei in un'alba di gioia perenne.

Ella giunse quasi all'età nella quale ora mi trovo io; e la sua vedovanza fu davvero maritevole di tal nome, giacchè la si conservò sempre fedele ad un amore e ad una memoria.

F. P. Fenili.

Camera di Cobourg, ma il Governo ha dichiarato che non potrebbe pubblicare la legge così modificata, poichè essa non concorda coi trattati.

La Camera dei Signori ha deciso, ed il re ha sanzionato la esclusione da quella Assemblea del conte di Westphalen per aver egli protestato contro la politica annessionista della Prussia.

— La *Zeid. Corresp.*, parlando dei lavori relativi alla costituzione della Confederazione del Nord, dice:

Non si può ancora conoscere quale sia il progetto della costituzione che deve essere sottoposto al Parlamento del Nord, inquantochè non sono ancora definitivamente stabiliti i punti essenziali di questo progetto.

Innanzi tutto si tratterà della formazione di un potere esecutivo unitario, il quale, appoggiato ad una organizzazione militare unitaria, sia in grado di guadagnare alla Confederazione quella considerazione della quale abbisogna all'estero.

Il Parlamento istesso, se vuole raggiungere uno scopo positivo, avrà abbastanza ad occuparsi delle istituzioni sociali comuni, ma non gli rimarrà che poco spazio per lo sviluppo delle dottrine e delle teorie costituzionali.

Il meccanismo parlamentare deve essere semplificato più che lo si possa, ed è perciò che probabilmente verrà creata una sola Camera col mezzo delle elezioni dirette.

— Si legge nella *Kreuz Zeit.*:

Nella discussione del giorno 29 alla Camera dei deputati il signor Lasker, assessore al tribunale di Berlino, a proposito del bilancio del Ministero della giustizia, ha pronunziato contro il suo superiore, il ministro della giustizia, un discorso che eccedeva la più sfrenata licenza parlamentare.

Del resto i giornali liberali non mancarono di avvertire la Camera dei deputati di guardarsi dalla violenza.

Il partito liberale farà bene a seguire questo avvertimento, dappoichè egli si può ritenere fortunato che, grazie ai sentimenti di riconciliazione per parte del governo, il conflitto sia terminato in un modo così anodino per i liberali.

Malgrado le buone intenzioni del ministro, il rinnovarsi del conflitto metterebbe senza dubbio prontamente fine alle pretese del liberalismo.

— Si legge nella *Nat. Zeit.*:

Nella notte del 29 novembre è stato sparso per le contrade e gettato nelle case di Osnabruck e di Hildeheim un proclama di re Giorgio agli Annoveresi, proclama in data di Hietzing portante le firme del re, del principe Ernesto Augusto, e del conte Platen, e stampato a Vienna nella tipografia Helzhaussen; alcuni fogli furono pure affissi ai muri.

È una nuova protesta, redatta nello stile ordinario degli ultimi proclami del re Giorgio, contro l'incorporazione dell'Annover alla Prussia.

SASSONIA COBOURG. — La *Oct. Zeit.* pubblica il testo del trattato 4 settembre prossimo passato fra la Prussia ed il duca di Sassonia Cobourg per indennizzare questo principe dei danni sofferti durante l'ultima guerra.

In forza di questo accomodamento, le foreste dello Stato site nel distretto di Smalkalda sono cedute a Sua Altezza per far parte integrante dei suoi dominii.

AUSTRIA. — Il *Journal des débats* dà un sunto di una sua corrispondenza da Pesth, 30 novembre, dalla quale togliamo i seguenti particolari:

Il numero dei Deakisti convenuti alla conferenza all' Europa ascende ora a circa 200; la discordia regna fra gli ultra ed i risoluzionisti; l'imperatore attende in persona a pacificare gli animi.

Il 27 novembre il signor Deak è partito da qui per Schoenbrun dove era stato chiamato in udienza. Il celebre patriotta chiese al sovrano se permetteva ad uno dei suoi più fedeli sudditi di parlare con tutta franchezza.

Avutane licenza, il signor Deak nulla ommise, nè gli errori commessi dal governo, nè quelli che potrebbe commettere quando continuasse nella politica Belcredi-Majlath.

In Ungheria si volle aizzare in modo parlamentario la borghesia contro il feudalismo, e questo contro il potere, pensando che ciascuno logorerebbe le sue forze, il suo credito, e la sua pazienza nella lotta.

Terminata l'udienza, l'imperatore mandò il signor Deak presso il ministro Belcredi il quale, come d'abitudine, ascoltò tutto, ritenne tutto, e prese le sue annotazioni.

Al Landthag di ieri un deputato lesse una petizione firmata da molti preti cattolici ungheresi, nella quale essi dimandano che sia loro permesso di contrarre matrimonio come era d'uso nella Chiesa cattolica prima di papa Ildebrando (Gregorio VII).

La proposta non ebbe seguito; ma merita però attenzione che si abbia potuto fare una tale dimanda in un paese dove il cattolicismo è ancora ai primi suoi tempi tanto per le idee quanto per la pratica.

Merita d'essere osservato un articolo dell'indirizzo stato un po' modificato dopo l'indirizzo del Landthag di Vienna.

Questo articolo è così concepito: « La negligenza continua che affetta il governo in occuparsi della sorte dei popoli mette in pericolo la Corona e lo Stato. Colla riunione e coll'accordo completo coll'Ungheria Vostra Maestà renderà la tranquillità all'Impero. » Furono cambiate le parole « *la negligenza continua* » ma si lasciò il concetto.

— La *Wien. Zeit.*, dopo aver smentita la notizia di invio di truppe in Gallizia, soggiunge:

Non ci sembra superfluo il ripetere in modo positivo che queste voci sono assolutamente prive di fondamento.

Le relazioni diplomatiche fra la Russia e l'Austria non potrebbero essere nè più buone nè più amichevoli.

Speriamo che la nostra dichiarazione basterà a tranquillizzare gli animi, e non vi sarà bisogno di applicarvi il verso del Faust:

« Tu devi replicarlo tre volte. »

AMERICA. — Il *Morning Post* ha, da Nuova York, 20 novembre:

Si fanno senza alcun dubbio grandi sforzi per conciliare il Presidente ed il Congresso. Le recenti elezioni hanno reso impossibile per quelli che sono opposti alla politica del Presidente e per quelli che la sostengono di condurre a fine i propri disegni.

Si dice che il segretario Chase ha cominciato i negoziati che si spera non potranno fallire. Il punto principale sarebbe che il Sud accettasse il suffragio senza badare al colore dei votanti, e in compenso avrebbe una amnistia generale.

Qualunque sia la cosa è certo che la stampa e gli uomini politici del Sud e del Nord discutono la possibilità del progetto.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

L'*Italia militare* annunzia che dal Ministero della guerra emanò il 1° corrente una circolare che stabilisce l'invio in congedo illimitato dei militari della classe 1840 presso i corpi tutti dell'esercito.

— La Deputazione provinciale di Milano, procedendo al riparto delle lire 41,000 stanziate, nel decorso anno, dal Consiglio provinciale per promuovere e sviluppare la istruzione primaria rurale, ha distribuito n° 86 sussidii per la continuazione e per la nuova attivazione di scuole serali pei maschi e di domenicali per le femmine, vincolando il rilascio dei rispettivi assegni alla condizione che le serali siano date almeno tre volte la settimana, dal principio di novembre alla fine di marzo, e che le medesime, nei comuni più importanti, siano continuate nei giorni di domenica negli altri mesi dell'anno.

Volle pur anche che tanto le scuole serali che le domenicali siano poste sotto una speciale direzione e sorveglianza.

Altri n° 39 sussidii ha pure destinato la Deputazione provinciale a favore delle scuole ordinarie per agevolare ai comuni la costruzione od il miglioramento dei locali per le dette scuole, l'acquisto o l'aumento del relativo mobilio e del materiale scientifico, e la distribuzione degli oggetti di cancelleria agli scolari più diligenti e bisognosi.

Assegnava eziandio n° 44 sussidi per libri di premio da essere distribuiti agli scolari sì delle scuole ordinarie che delle straordinarie che se ne renderanno più meritevoli: più altri n° 9 sussidii per l'attivazione di biblioteche comunali.

Accordava da ultimo un assegno di lire cinque mila alla società promotrice delle biblioteche popolari, sotto le condizioni apparenti dal rescritto della Deputazione provinciale in data primo corrente dicembre, che qui sotto ne piace riprodurre per disteso.

Finalmente istituiva una Commissione per la scelta dei libri migliori per la istituzione delle biblioteche popolari mandamentali e per i premii da distribuirsi.

— Leggesi nel *Corr. Merc.* di Genova:

Il gran secco prolungato da tanti mesi nonostante la inoltrata stagione (cosa rarissima in vero) nuoce immensamente alle nostre campagne. Come è naturale, il seminerio va alla peggio; il grano specialmente cresce male e rado. L'acqua poi manca a molte sorgenti delle più abbondanti; gli opificii a motori idraulici sulla Scrivia ed altrove dovettero diminuire o sospendere i lavori. Il civico acquedotto, già scarso di acqua pel mal governo, per guasti e per sottrazioni fraudolente, è ora alimentato omeopaticamente come nelle estati più secche e con danno gravissimo degli utenti, molti de' quali nelle zone più lontane attendono indarno che l'acqua spunti dai rubinetti. Il raccolto delle ulive nella Riviera occidentale è grandemente scemato dalla siccità.

— Si scrive da Bucharest, 15 novembre, al *Moniteur*:

Il bilancio preventivo passivo dei Principati Uniti ammonta in quest'anno a 148,771,427 piastre, franchi 55,565,343; l'attivo ascende a 135,098,440 piastre: vi ha quindi un disavanzo di 13,673,027 piastre, cioè a dire 5,249,231 franchi, che sarà coperto col prestito stato autorizzato con legge 15 luglio passato.

— Si scrive da Berlino alla *Corresp Havas*:

Le città di Emden e di Leer, malgrado la loro ottima posizione sulle coste, furono talmente trascurate dal Governo annoverese, che il loro commercio, il quale rivaleggiava un giorno con quello di Brema e di Amburgo, è quasi spento.

Queste città hanno fatto pratiche presso il Governo prussiano per ottenere la costruzione di una ferrovia che le congiungesse colla città di Annover, e coll'interno della Germania.

Sono già state prese le misure preparatorie per la costruzione di una ferrovia: le città di Emden e di Leer hanno iniziate trattative colla Camera di commercio di Berlino, e con quella di Vestfalia e delle provincie renane, per riannodare le loro antiche relazioni commerciali, e rendere possibile il sostenere la concorrenza con Brema ed Amburgo.

— Si legge nel *Journal de la Nièvre*:

Ecco una scoperta destinata a venire in aiuto dell'agricoltura, e sulla quale noi richiamiamo l'attenzione dei lettori: si tratta di impiegare le radici dell'erba medica per fabbricare una pasta da carta.

L'inventore è il signor Caminade d'Orleans; i primi esperimenti sono riusciti; e noi abbiamo sott'occhio un opuscolo stampato su carta di erba medica, il quale, quantunque ancor imperfetto, pure si presenta sotto buoni auspici.

— Ernesto Schulz, notissimo in tutte le grandi città della Germania per la facoltà che si può chiamare unica di cambiare, quante volte gli aggrada, di fisonomia e di persona nel minor tempo possibile, si è fatto vedere ad una scelta udienza nella Egyptian Hall a Londra. Egli divide il trattenimento in quattro parti. Nella prima rappresenta i vari temperamenti dell'uomo, come il bilioso, il melanconico, il sanguigno, con la sola azione dei muscoli facciali, i quali sono al suo comando in modo quasi miracoloso.

Spetta alla seconda parte la fisiologia della barba, come segno del carattere e delle occupazioni, e questo fa con un singolare apparato ottico. Nella terza fa vedere quello ch'ei chiama il suo *album* — cioè una serie di mezze figure di grandezza naturale che produce col suo viso e con lo stesso stupendo giuoco di muscoli. Viene ultima una serie di tipi nazionali, e per riprodurli indossa i costumi esattissimi dei vari paesi.

Egli è veramente il padrone dell'arte, nella quale, rispetto almeno al paese nostro, non ha competitori.

— Il governo inglese, saputo il ritorno di Giacomo Stephens, capo dei Feniani, dall'America, ha offerto il premio di 2,000 lire sterline: 1,000 lire per chi può dare qualche informazione che possa agevolare il suo arresto, e 1,000 a chi lo arresterà.

Stephens è uomo di circa 42 anni, alto 5 piedi e 7 pollici, forte, di spalle larghe, capelli biondi, calvo nella parte dinanzi della testa; porta tutta la barba, che dà nel biondo, tendente al grigio, lunga sotto il mento. Ha la fronte spaziosa, gli occhi miti, e l'abitudine di chiuder l'occhio sinistro quando parla; gli zigomi sporgenti, ha bel portamento e le mani ed i piedi singolarmente piccoli e ben fatti. *(Times)*

— Si scrive da Gavarnie (Alti Pirenei) al *Droit*:

Avanti pochi giorni, Giovanni Pasquale, giudice di pace a Torlu (Spagna), sessantenne, andava alla fiera di Gedre (Francia) in compagnia di un suo amico Alegos Castillo; le strade non sono le migliori; Pasquale era disceso dalla sua mula condotta a mano dal suo compagno.

Una grande pietra sormontata da una croce in ferro segna il confine tra la Francia e la Spagna: è la pietra di Saint-Martin. Dopo aver fatti pochi passi sul territorio francese, Pasqual si fermò dicendo al suo amico:

« Vedete questa pietra collocata nel mezzo della linea di demarcazione fra le due frontiere? ebbene, il 22 dello scorso luglio quattro briganti armati di pistola, nascosti dietro quella roccia, si precipitarono addosso ad un viandante, lo svaligiarono e lo gettarono in un precipizio. »

Come egli pronunziava queste parole, quattro briganti armati e mascherati uscirono d'un tratto dal luogo indicato da Pasquale, e dirigendo le canne delle pistole a due colpi contro i viaggiatori, gridarono loro:

« Ce ne ridiamo di Dio come del diavolo; ladri, briganti, in ginocchio, ventre a terra, o siete morti. »

I malfattori bendarono gli occhi alle loro vittime stese a terra, fatte immobili pel terrore, e le spogliarono del loro danaro; presero ad uno 882 franchi, all'altro 81.

Dopo di che legarono stretti i due pazienti, loro legarono le mani dietro alla schiena, e serrarono loro con una corda le gambe; uno dei briganti propose di finirli siccome il mezzo il più sicuro; fortunatamente la proposta non venne accettata.

Castillo e Pasquale trascinati a cento passi fuori di strada, furono abbandonati in una specie di burrone sul territorio spagnuolo, dove rimasero cinque ore paralizzati dalla paura, che loro impediva di gridare.

Infine il più vecchio riprese il primo un po' di coraggio ed a forza di fregare la testa contro il sasso finì per sbarazzarsi della benda; dovette poi fregare le corde per un'ora contro il sasso per poterle rompere; slegò poi le sue gambe e liberò il suo compagno.

Arrivarono verso le dieci di notte a Gavarnie, dove il sindaco diede loro ospitalità.

La popolazione si commosse al sentir quel fatto. In mancanza di forza armata, gli abitanti si misero ad inseguire i malfattori nella valle, ed all'indimani li arrestarono.

— La Società centrale di salvamento dei naufraghi ha pubblicato il suo primo lavoro statistico sui naufragi avvenuti dal 1862 al 1865 in Francia.

In questi quattro anni si ebbero a lamentare 986 naufragi. I bastimenti naufragati erano della portata collettiva di 80,264 tonnellate; portavano 6,328 uomini, 853 sono periti.

I disastri più rimarchevoli sono quelli del brick la *Marie*, perduto il 30 novembre 1862 con 55 persone; del canotto della fregata la *Couronne*, capovoltò il 2 dicembre 1863 sulle coste di Fermanville, e del *Borysthène*, arenatosi sulle coste dell'Algeria il 15 dicembre 1865.

Dei 5,475 sfuggiti al naufragio, 30 furono salvati dalle barche di salvamento, 214 da canotti di dogana, 129 da battelli da piloto, 1,057 da diversi legni, 1,314 col mezzo dei canotti degli stessi bastimenti in pericolo, 61 coi mezzi di trasporto istituiti dai doganieri, 235 coi mezzi di trasporto stabiliti dai rivierani aiutati il più delle volte dai doganieri, 481 si salvarono a nuoto o saltando a terra, 1,213 non incorsero gravi pericoli.

Nel 1863-1864-1865 i bastimenti dello Stato vennero in soccorso a 212 bastimenti.

I sinistri toccarono a 31 vapori, 49 bastimenti a tre ponti, 110 bricks, 54 bricks-golette, 135 golette, 4 dogre, 49 stoops, 126 lugre, 312 da piccolo cabottaggio, battelli da pesca, imbarcazioni diverse, 76 piccoli bastimenti.

8 bastimenti portavano più di 600 tonnellate, 25 ne portavano da 600 a 301, 147 da 300 a 101, 235 da 100 a 51, 408 meno di 50.

Nel 1862 naufragarono 227 bastimenti, affogarono 185 uomini; nel 1863 perirono 312 bastimenti e 270 uomini; nel 1864 perirono 108 bastimenti e 93 uomini; 240 bastimenti e 305 uomini nel 1865.

La media delle perdite annue è di 246 bastimenti e 213 uomini, cioè a dire 1 bastimento per ogni 1108 che entrarono e salparono dai porti della Francia; ed 1 uomo per ogni 7290 che si trovavano a bordo di questi bastimenti.

Esistono attualmente in Francia 35 stazioni di canotti di salvamento, 2 *porte-amarres* di gran portata, e 17 posti di dogana.

Di queste 35 stazioni, 23 sono già in attività, 15 stanno per esser messe in esercizio, 26 sono state fondate da diciotto mesi dalla Società centrale di salvamento dei naufraghi, 9 appartengono a società indipendenti; delle 26 stazioni della Società centrale 15 sono in attività.

Vi sono 19 stazioni sulla Manica, 13 sull'Oceano, 2 sul Mediterraneo, 1 sul litorale dell'Algeria.

Al 1° gennaio 1864 esistevano sulle coste della Francia e della Corsica 275 fari, 982 segnali per evitare gli scogli ed i secchi, 121 torricelle in muro, 40 segnali a campana, 406 ordinari, 372 segnali di costa.

Dei 275 fari 43 sono di primo ordine, 6 di secondo, 35 di terzo, 186 di quarto, 5 fuochi flottanti; 3 fari sono del decimosettimo secolo, 4 del diciottesimo.

Nel 1825 non esistevano che 25 fari, la maggior parte dei quali non erano propriamente che fuochi di porto.

— La medicina non viene esercitata presso i Tartari che dai lama che sono farmacisti e medici al tempo stesso. Un lama, chiamato presso un ammalato, comincia col prendergli i due polsi, sopra i quali fa scorrere simultaneamente le sue dita; dopo di ciò formula con molta gravità la ordinanza di un rimedio sempre amministrato in pillole.

Quando la provvisione delle pillole è esaurita, esso scrive, in caratteri del Thibet, il nome della medicina sopra pezzetti di carta che rotola fra le dita, e che il suo cliente inghiotte con una rispettosa fiducia; quindi ordina delle preghiere che devono far decidere il *tchutgour* (diavolo) a sloggiare; perocchè è sempre un diavolo quello che tormenta l'ammalato.

Se costui è povero, la formula dell'esorcismo è breve, e il lama si contenta di consigliare al suo cliente di attendere pazientemente che il decreto pronunziato da Hormoustha si compia; se invece è ricco, il lama dichiara che ha che fare con un capo di spiriti maligni, ai quali fa d'uopo preparare bei vestiti e soprattutto un giovine cavallo, condizione senza l'adempimento della quale non si deciderebbe a partire.

Talora gli fa d'uopo anche d'altro, essendo il *tchutgour* così alto locato che tiene al suo seguito numerosi cortigiani non meno di lui esigenti. Quando tutto è convenuto, sono invitati varii lama del vicinato a fare delle preghiere che durano otto o quindici giorni, vale a dire fino a che loro convenga di assicurare che il diavolo è partito.

Durante questo tempo essi vivono unicamente a spese della famiglia, e, più fortunati dei medici europei, non ricevono, qualunque sia l'esito della malattia, che ringraziamenti ed encomii. Se l'ammalato muore, questa è la prova più sicura che le preghiere sono state ben recitate, e che hanno messo il diavolo in fuga.

— La Francia ha fatto una grande perdita; la collezione dei cammei, delle medaglie, dei bronzi e dei vasi antichi del duca di Blacas è stata comperata dall'Inghilterra. Mentre l'amministrazione francese interrogava una Commissione sul valore di quella collezione celebre da molti anni, il signor Newton, che aveva pieni poteri, l'ha acquistata per il museo britannico per il prezzo di 1,200,000 franchi.

(Chronique des arts)

— Il *Courrier de San Francisco* dà la notizia della morte del celebre esploratore tedesco Ermanno Ehrenberg, che andò tra i primi in California, ed avrebbe potuto dimorare a San Francisco come tanti altri hanno fatto.

Ma era posseduto dal demone delle avventure; or sono trent'anni Ehrenberg, che era già agli Stati Uniti, inaugurava la sua fortunosa carriera tra gl'indipendenti del Texas, sotto il colonnello Fannin. Fu fatto prigioniero con trecento cinquanta de' suoi compagni, e nonostante la capitolazione fu condannato ed essere fucilato. Furono condotti alle estremità di un folto bosco, come ve ne sono tanti nel Texas, fu dato loro l'ordine di mettersi in ginocchio, ed i Messicani fecero fuoco. Tra le vittime coperte dal fumo Ehrenberg non era stato preso, e per istinto di conservazione fuggì, e quando i Messicani se ne accorsero, non furono più in tempo a ripigliarlo e ritrovarlo nel bosco.

Ehrenberg era in California quando fu fatta la scoperta dell'oro. Nel 1850 egli comandò la prima spedizione di minatori sul Klamath, perchè sino dal 1848 si era dato ai lavori delle miniere. Chi conosce la vita di quel paese sa le alternative di buona e cattiva fortuna che ebbe a patire.

Quando gli Stati Uniti acquistarono l'Arizona, fu uno dei primi a recarsi colà, e de' primi ad attirarvi la emigrazione. Le tante difficoltà per colonizzare Arizona furono a lui di sprone. Pareva che stesse per raccogliere, vecchio, i frutti delle sue lunghe fatiche, quando è stato ucciso da un assassino a Dos Palmos, in mezzo al deserto che divide la California dall'Arizona, ucciso dopo avere tante volte sfidata la morte in tanti pericoli.

Si era fermato a Dos Palmos, e si era adagiato fuori di sua casa, quando udendo gl'Indiani che gli rubavano la mula, fece un moto che lo scoprì. Allora gli fu tirata un'archibugiata.

— Qualche membro del Parlamento inglese ha parlato talvolta per cinque o sei ore, senza fermarsi un momento per pigliar fiato, o per bere un po' d'acqua. Ma non si ricorda un fatto straordinario come quello avvenuto nella colonia inglese di Vancouver.

Un membro dell'Assemblea legislativa ha parlato per *diciassette* ore per impedire che un *bill* passasse prima della chiusura della Camera. Il qual *bill* ledeva i poveri dell'isola, mentre favoriva i ricchi coloni e segnatamente i membri delle due Camere. I soli M'Clure e De Comost si opposero al *bill* con patriottico sdegno; ma erano certi disgraziatamente di non raggiungere lo scopo. Nondimeno risolvettero di resistere fino alla fine.

Il giorno dell'ultima seduta la Camera doveva essere dichiarata chiusa a mezzanotte precisa. Faceva mestieri pronunciare un discorso che durasse fino all'ora della chiusura; in tal guisa il *bill* poteva essere rimandato ad un altro anno.

Quando M'Clure si alzò per parlare era mezzanotte — rimanevano dunque ventiquattro ore per giungere alla chiusura. Alle cinque l'oratore parlava sempre! Era pallido come la morte, gli tremavano le gambe, e non ci vedeva più. Se voleva appoggiarsi alla tavola che aveva dinanzi, la Camera gridava « all'ordine, se non potete più parlare mettetevi a sedere, levate le mani di sulla tavola! » Quando metteva una gamba sopra una seggiola per riposarsi, la opposizione gridava al Presidente di levare la parola all'oratore. Per diciassette ore parlò diritto e ad alta voce.

Mentre questo accadeva, i membri dell'Assemblea, cadendo di stanchezza e di fame, andavano a rifocillarsi, lasciando però molti colleghi nella sala.

Finalmente alle cinque di sera M'Clure si toccò la fronte, balbettò qualche frase inintelligibile e si accasciò affranto sul suo banco.

La Camera fu tutta in gioia perchè vi erano sette ore prima della chiusura. Ma allora si alzò De Comost. Dire le grida, la confusione, i fischi della Camera sarebbe impossibile. L'oratore picchiò la mano sulla tavola e disse: — « È inutile che gli onorevoli membri dell'assemblea vadano in queste furie, perchè mi sono alzato con il fermo proposito di parlare, e se fa bisogno, fino alla fine del mondo! »

Parlò per sette ore senza fermarsi, poi quando l'oriuolo suonò le dodici uscì dalla Camera guardando fieramente i visi lividi de' suoi avversari.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 5.

La *Gazzetta di Vienna* annunzia che l'imperatore Napoleone informò il principe di Metternich di aver dato ordine al maresc. Bazaine di trattare i legionari austriaci del Messico come fossero soldati francesi e di procurare, a quelli che lo desiderassero, il ritorno alle proprie case.

Annover, 6.

Fu pubblicato un decreto reale il quale autorizza il governatore generale di sospendere tutti gl'impiegati che non corrispondessero alle intenzioni del Governo, d'inviare nella fortezza di Minden quei militari annoveresi, i quali prendono parte all'agitazione contro il Governo, e di tradurre innanzi i Consigli di guerra i militari che insultassero le persone che portano la uniforme prussiana.

Parigi, 5.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	4	5
Fondi francesi 3 0/0	69 62	69 70
Id. 4 1/2 0/0	97 90	98 —
Consolidati inglesi	88 3/8	88 3/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	56 45	56 30
Id. 15 dic.	56 40	56 30
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	582	585
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	317	320
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	71	70
Id. Lomb.-venete	388	387
Id. Austriache	407	406
Id. Romane	65	65
Obb. strade ferr. Romane	128	127
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO LA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dello spettacolo opera-ballo del celebre maestro Meyerbeer: *L'Africana.*

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera buffa: *Don Checco.*

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Bellotti-Bon rappresenta: *La donna e lo scettico.*

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 4 dicembre 1866, ore 8 ant.

Lievissimo l'abbassamento del barometro, e la pressione è ancora molto alta su tutta la penisola. Temperatura e umidità accresciute. Pioggia in tutta l'Italia media e nella settentrionale. Cielo coperto, mare calmo. Vento debole di maestro.

S'alternano nell'alto dell'atmosfera i venti di libeccio e di greco.

Calma la stagione e alto il barometro in tutta Europa meno il nord, dove si presentò fin da ieri una fortissima depressione; a Stokolm il barometro calò di 15 millimetri, ad Haparanda di 25.

Seguita la stagione calma ed incerta con probabilità di pioggia e di rotazione del vento verso il primo e secondo quadrante.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 4 dicembre 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 762,7	mm 762,0	mm 762,3
Termometro centigrado	8,8	12,5	11,0
Umidità relativa	86,0	86,0	90,0
Stato del cielo	nuvolo	nuvolo sereno	nuvolo nebbia
Vento direzione / forza	NE debole	NE debole	NE calmo

Temperatura massima + 12,5, minima + 6,5. Pioggia nelle 24 ore mm. 5,0.

Minima nella notte del 5 dicembre + 8,3.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 6 dicembre 1866).

VALORI	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Nominale	Prezzi fatti
Rendita Ital. 5 °/° god. 1 lugl. 66		59 30	59 25	» »	» »	» »	» »
Imprestito naz. in sott. 5 °/° Lib.		» »	» »	» »	» »	78 50	» »
» 5 °/° .... » 1 ottobre		37 »	36 80	» »	» »	» »	» »
Impr. Ferriere 5 °/° » 1 lugl. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. del Tesoro 1849 5 °/° p. 10 » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. Banca Naz. Tosc. » 1 genn	1000	» »	» »	» »	» »	1510	» »
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia » 1 lugl. 66	1000	1590	» »	» »	» »	» »	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. del Cred. Mob. Ital.		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. Tabacco . . god. 1 lugl. 66	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Romane. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. con prelaz. 5 °/° (Ant. Cent. Toscane) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 °/° delle sud. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 °/° SS.FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv. » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	420	48 1/2	48 »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 °/° delle sudd. » »	500	» »	175 50	» »	» »	» »	» »
Dette .... » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5 °/° SS. FF. Mar. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Merid. . » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3 °/° delle dette » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. dem. 5 °/° serie c. » 1 ott. 66	505	384 »	383 »	» »	» »	» »	384 c.
Dette in serie di 1 e 2 » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette ser. non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. 5 °/° obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberate ...... » 1 lugl. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena ...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci .... 1a serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2a serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 °/° Ital. in picc. pezzi » »		» »	» »	» »	» »	60 1/2	» »
3 °/° Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	38 »	» »

CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8		
Detto	30		
Detto	60		
Roma	30		
Bologna	30		
Ancona	30		
Napoli	30		
Milano	30		
Genova	30		
Torino	30		
Venezia e f. g.	30		
Trieste	30		
Detto	90		
Vienna	30		
Detto	90		
Augusta	30		
Detto	90		
Francoforte	30		
Amsterdam	90		
Amburgo	90		
Londra	30		
Detto	90		
Parigi	30		
Detto	90		
Lione	90		
Detto	90		
Marsiglia	90		
Napoleoni d'oro		21 15	21 14
Sconto Banca 5 0/0			

VALORI A PREMI	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 °/° godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 °/° » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 °/° 59 40 fine corrente — 59 45.

Il Sindaco [illegible]

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

3296 AVVISO.

Il sottoscritto dichiara agli effetti di ragione, ecc., avere incaricato il signor Eduardo Bonajuti, residente nello studio dell'eccellentissimo signor dottor A. Andreani posto in questa città nella Vigna Vecchia numero 7, primo piano, a pagare il reparto a forma del concordato omologato con sentenza del tribunale di prima istanza di Firenze del 7 giugno 1865.

Firenze, li 3 dicembre 1866.

EMILIO TORELLI.

3293 ESTRATTO.

Mediante il pubblico istrumento del dì ventinove novembre milleottocento sessantasei, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, residente a Firenze, ivi registrato da Maffei, nei quattro decembre successivo, registro 1, foglio 192, numero 378, col pagamento di lire dugento settantotto e trenta centesimi, il signor Fortunato del fu Pietro Materassi, possidente domiciliato nella comunità di Firenze, a causa della espropriazione per pubblica utilità, ordinata col sovrano decreto del dì 20 marzo 1865 per la costruzione di un mercato principale nella città di Firenze, e per l'allargamento di via dell'Ariento, e la rettificazione e prolungamento della via Sant'Orsola, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze una casa posta in Firenze nel popolo di San Lorenzo, in via Romita, al numero stradale 29, composta di piano terreno e di tre piani superiori, rappresentata al catasto in sezione *E* dalla particella di numero 240, articolo di st.ma 135, confinata: 1° a levante, signori Lazzeri Vincenzio e Silvestro; 2° a mezzogiorno, via Romita; 3° a ponente, signor Luigi Morosi; 4° a tramontana, Cappella dei Santi Domenico e Francesco rettore Ronchi don Pietro, salvo, ecc. e gravata della rendita imponibile di lire settantuna e sessantanove centesimi toscane, pari a lire italiane 60 e ventidue centesimi.

La detta cessione, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo d'accordo pattuito nella somma di lire italiane diecimila ottocento sei, che dovrà essere pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al 5 per cento dal dì primo maggio 1866 al sig. Fortunato Materassi, salva la prova della libertà degli stabili espropriati, decorsi che sieno trenta giorni da quello dell'inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge dei 25 giugno 1865.

Dott. LUIGI LUCII
proc. della comunità di Firenze.

3292 ESTRATTO.

Mediante il pubblico istrumento del dì ventinove novembre milleottocento sessantasei, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, residente a Firenze, ivi registrato da Maffei nei 4 del successivo mese di dicembre, registro 1, foglio 194, numero 378 col pagamento di lire duemila trentadue e ottanta centesimi, la signora Giuseppina del vivente signor Luigi Pagliaj, moglie del signor Ulisse Gherardi, possidente domiciliata fuori e presso la Porta a Pinti di Firenze, ora comunità di Firenze, col consenso ed adesione del detto signor Ulisse Gherardi di lei marito, attesa l'espropriazione per la costruzione dei grandi viali e loro adiacenze, dichiarata di pubblica utilità col decreto reale del dì 19 dicembre 1865, ha ceduto, trasferito, e venduto alla comunità di Firenze un fabbricato e suoi annessi posto in parte sulla via esterna lungo le mura urbane, ed in parte nell'interno con poca terra annessa, rappresentato al catasto della comunità di Fiesole ora Firenze, in sezione *H*, dalle particelle 1038, 1039 in parte, 1418, 1039 in parte, e 1419, articoli di stima 284 e 599, con rendita imponibile di lire dugento settantotto e centesimi 17.

La detta cessione, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo d'accordo pattuito nella somma di L. settantatremila ottocento cinquantaquattro e centesimi sessantasei che dovrà essere pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al 5 per cento dal dì primo maggio 1866 alla signora Giuseppina Pagliaj ne' Gherardi, col consenso dal suddetto di lei marito, salva la prova della libertà degli stabili espropriati, decorsi che sieno 30 giorni da quello dell'inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge dei 25 giugno 1865.

Dott. LUIGI LUCII
proc. della comunità di Firenze.

3294 ESTRATTO.

Mediante il pubblico istrumento del dì ventinove novembre 1866, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri residente a Firenze ivi registrato da Maffei nei quattro del successivo mese di dicembre, registro 1, foglio 194, n° 377, col pagamento di lire quattrocentotrentatre e quaranta centesimi, la signora Olimpia del fu Pietro Gerbi, moglie del signor Luigi Morosi, possidente domiciliata in Firenze, ed il detto signor Luigi del fu Giovanni Morosi possidente e negoziante domiciliato in Firenze, e ciascheduno per ogni loro diritto ed interesse a causa della espropriazione per pubblica utilità ordinata col sovrano decreto del dì 20 marzo 1865 per la costruzione di un mercato principale nella città di Firenze, e per l'allargamento della via dell'Ariento e la rettificazione e prolungamento della via Sant'Orsola, hanno ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze una casa posta in Firenze nel popolo di S. Lorenzo in via Romita al numero 27, composta di pian terreno e di tre piani superiori, confinata a 1° levante signor Materassi Fortunato, 2° a mezzogiorno via Romita, 3° a ponente signor Pietro Nesi, e 4° a tramontana signor Casimiro Pugi, salvo se altri, ecc., rappresentata al catasto della comunità di Firenze in sezione *E* dalla particella di n° 239, art. di stima 134, con rendita imponibile di lire toscane 120 51 pari a lire italiane 101, e 23 centesimi.

La detta cessione, rilascio, *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo d'accordo pattuito nella somma di lire italiane quindicimila settecentoventinove, che dovrà essere pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al cinque per cento dal dì 1° maggio 1866 ai detti signori Olimpia Gerbi e Luigi Morosi coniugi, salva la prova della libertà degli stabili espropriati, decorsi che sieno trenta giorni da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge dei 25 giugno 1865.

Dott. LUIGI LUCII
proc. della comunità di Firenze.

3291 ESTRATTO.

Mediante il pubblico istrumento del dì primo ottobre 1866, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri residente a Firenze ivi registrato nei nove di detto mese, registro 20, foglio 70, n° 3482, col pagamento di lire dugentosettantadue e ottanta centesimi, i signori Pasquale del fu Vincenzio, e Antonio del fu Giuseppe Becherucci possidenti, e coloni domiciliati a Grassina, a causa della espropriazione per pubblica utilità ordinata col sovrano decreto del dì 20 marzo 1865, per la costruzione di un mercato principale nella città di Firenze, e per l'allargamento della via dell'Ariento, e la rettificazione e prolungamento della via Sant'Orsola, hanno ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze un casamento posto in Firenze in via Romita, e parte in via Chiara, segnato in quest'ultima via del numero stradale 29, popolo di San Lorenzo, composto di piano terreno e di due piani superiori, alla quale confina a 1° a levante via Chiara, 2° mezzogiorno signor Lazzeri, 3° ponente Cappella rettore don Pietro Ronchi, 4° a tramontana la ridetta Cappella salvo se altri, ecc., rappresentato al catasto in sezione *E* dalla particella di n° 242, articolo di stima 137, con rendita imponibile di lire centoquindici e settanta centesimi.

Col successivo pubblico istrumento del dì 29 novembre 1866, rogato dallo stesso notaro Guerri, e registrato a Firenze da Maffei nei quattro del successivo mese di decembre registro 1, foglio 193, numero 374, col pagamento di lire tre e centesimi trenta, il signor Giuseppe del fu Vincenzio Becherucci colono domiciliato a Grassina, comproprietario unitamente ai prenominati signori Pasquale del fu Vincenzio, e Antonio del fu Giuseppe Becherucci del preindicato casamento posto in Firenze in via Romita, ha ratificato per ogni suo diritto ed interesse la vendita dai medesimi fatta con il sopracitato pubblico istrumento del 1° ottobre 1866, rogato Guerri del casamento stesso, nonchè il prezzo ed il modo del pagamento del medesimo, come se fosse intervenuto egli medesimo, onde, per quanto possa occorrere e fare di bisogno, ha ceduto, venduto e rilasciato per la quarta parte che gli spetta alla detta comunità di Firenze il casamento predetto.

La detta cessione, rilascio, *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo d'accordo pattuito nella somma di lire novemilanovecento, che dovrà essere pagato coerentemente al convenuto col sopracitato pubblico istrumento del dì 1° ottobre 1866 dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al cinque per cento dal dì primo maggio 1866 ai signori Pasquale e Antonio Becherucci, salva la prova della libertà degli stabili espropriati, decorsi che sieno trenta giorni da quello dell'inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge dei 25 giugno 1865.

Dott. LUIGI LUCII
proc. della comunità di Firenze.

ECCELLENTISSIMA CORTE DI APPELLO DI GENOVA.

Esponesi per parte delli signori Costantino Bonfiglio, R. liquidatore, e Mainetto e Firpo ragione di commercio, residenti in Genova, nella loro qualità di sindaci definitivi al fallimento del signor Ambrogio Zucoli, e di costui ditta Ambrogio Zucoli e C., rappresentati dal procuratore capo Giuseppe Passalaqua, per mandato di procura del 7 novembre 1866, notaro Queiroli:

Che con atti 22 marzo 1856, ed otto luglio 1858, notaro Balbi, si costituirono due società in accomandita, tra la ditta Ambrogio Zucoli e Comp., socio gerente responsabile, e diversi soci accomandanti, per l'acquisto e navigazione di due piroscafi a vapore, stati poscia denominati *Febo* ed *Eden*, ai patti e condizioni di cui in essi atti;

Che a seguito di rilevanti perdite verificatesi nell'esercizio di detti piroscafi, essendo insorte contestazioni tra la ditta Zucoli e Comp., socio gerente, e gli azionisti accomandanti, la massima parte di questi, radunati in assemblea, con deliberazione 24 agosto 1865, notaro Serra, nominarono una Commissione composta di azionisti sì dell'una che dell'altra Società, cioè della ditta fratelli Dallorso di Francesco, Giacomo Devoto e Sebastiano Lanata, con incarico di esaminare i conti dell'amministrazione di detti piroscafi, gerita dal direttore A. Zucoli e Comp., di sistemarli, e poscia di procedere alla vendita dei piroscafi medesimi, dopo l'approvazione di detti conti;

Che sebbene gli ora detti conti non sieno stati ancora approvati, e sebbene la ditta Zucoli e Comp. facesse opposizione, pure, con sentenza del tribunale di commercio, stata confermata in appello sulle instanze di detta Commissione, fu autorizzata la vendita ai pubblici incanti dei suddetti piroscafi, con obbligo di versare il relativo prezzo nella Cassa dei prestiti e depositi, per ritirarsi poscia da chi di diritto, sendochè la ditta Zucoli e Comp. sostenesse avere diritto di pegno e di privilegio sui piroscafi stessi, e perciò anche sul prezzo dei medesimi, per soddisfacimento dei rilevanti di lui crediti, in dipendenza della sua amministrazione;

Che una tal vendita, nel mentre seguì quanto al vapore *Febo*, non potè aver luogo quanto al vapore *Eden*, essendo lo stesso sinistrato nel frattempo nelle acque del Golfo di Spezia. Però, siccome questo vapore era assicurato, così anche la somma assicurata, dietro pronunzia del detto tribunale, pure confermata da quella di questa Corte, deve essere versata in detta Cassa, sempre in vista del pegno e privilegio suddetti, della ditta Ambrogio Zucoli e Comp.;

Che intanto la ditta Zucoli e Comp. fu dichiarata in istato di fallimento, e gli esponenti furono nominati sindaci;

Che gli esponenti intendono, in detta loro qualità, nell'interesse della massa dei creditori del detto fallimento, di far liquidare i crediti competenti alla ditta Ambrogio Zucoli e Comp. per l'amministrazione dei suddetti vapori, ed esigerne il reliquato nella rilevante somma a cui ascende, ritenendo a tale effetto le somme come sopra depositate, e su cui la ditta Zucoli ha privilegio; e la causa relativa deve intentarsi nanti questo tribunale di commercio;

Che sebbene dietro la suddetta deliberazione degli azionisti 24 agosto 1865, notaro Serra, e dietro le suddette già intervenute sentenze, dovrebbe ritenersi che tutti gli azionisti dei due vapori suddetti siano validamente rappresentati dalla Commissione colla stessa deliberazione nominata, di modo che i membri di questa Commissione debbano considerarsi quali stralciari delle due Società, e così le sole persone legittime per poter contraddire alla liquidazione della contabilità del socio gerente di essa Società, pure potrebbe sorgere per avventura qualche dubbio, sendochè nella ripetuta deliberazione non si legge la qualità di stralciari della Società conferta espressamente ai membri della Commissione, e la deliberazione istessa non fu presa che dalla maggior parte degli azionisti, non essendovi alcuni intervenuti; e la ditta Zucoli, quantunque senza successo nelle cause sostenute contro detta Commissione medesima, ebbe a rilevare un tal dubbio per argomentare la nullità della deliberazione nonostante presa dall'unanimità, cosicchè vi potrebbe essere il pericolo che la liquidazione dei conti di che si tratta, sistemata in giudizio nel contradittorio della sola suddetta Commissione, nonchè l'interveniendа sentenza, vengano impugnate da altri degli azionisti, e segnatamente da quelli che non sottoscrissero la più volte mentovata deliberazione;

Che quindi gli esponenti, onde togliere ogni dubbio, e prevenire ogni possibile contestazione, ad abbondante cautela, nel mentre si provvederanno principalmente contro la suddetta Commissione, citandone i tre membri in giudizio, ravvisano conveniente citare anche tutti gli azionisti personalmente ad intervenire in causa, onde la sentenza interveniendа formi stato anche contro di loro. Ma la citazione d'ogni singolo azionista in persona sarebbe oltremodo difficile e dispendiosissima, giacchè gli azionisti citandi, come appare dai suddetti due atti di società, sarebbero cento circa, in domicili diversi, ed anche all'estero; cosicchè, se vi fu caso in cui si debba autorizzare la citazione per pubblici proclami, si è il presente. È a notarsi però che gli azionisti a cui si dovrebbe intimare personalmente la citazione in senso dell'art. 146 Codice di procedura civile sarebbero i tre membri della suddetta Commissione, sì perchè incaricati dalla maggioranza degli azionisti per difendere gli affari sociali, dietro la suddetta deliberazione 24 agosto 1865; sì perchè tutti gli azionisti sanno che detta Commissione ha agito sempre e sostenne diverse liti contro dell'Ambrogio Zucoli, e con molto accanimento nell'interesse delle due Società; sì perchè i soci della ditta fratelli Dallorso, altro dei membri della Commissione, sarebbero stati nominati ispettori negli atti sociali per sorvegliare l'andamento della Società; sì perchè infine colle suddette ripetute sentenze i fratelli Dallorso, Devoto e Lanata furono ritenuti quali legittimi mandatari degli azionisti delle due Società, ossia per veri stralciari, e siccome gli esponenti si propongono di citare, e non potrebbero non citare in persona i detti tre membri della Commissione, già contradditori nelle pendenti liti, così non è necessario che la Corte designi, in senso di detto articolo, alcun altro degli azionisti per citarsi personalmente,

Impertanto gli esponenti in detta loro qualità supplicano l'eccellentissima Corte, acciocchè, sentito il Pubblico Ministero, si degni autorizzare la citazione delle due Società dei piroscafi *Febo* ed *Eden* suddetti per comparire nanti del tribunale di commercio di Genova, nella causa che essi esponenti stanno per promuovere, per far liquidare i conti dell'amministrazione delle ridette Società, gerita dalla ditta Ambrogio Zucoli e Comp., e condannare gli azionisti a pagare il reliquato, e per sentir dare tutte quelle altre provvidenze che del caso, compresa l'autorizzazione di poter ritirare dalla Cassa dei prestiti e depositi le somme come sopra depositate, conchè la citazione sia intimata personalmente ai suddetti fratelli Dallorso, Giacomo Devoto e Sebastiano Lanata il tutto in senso del suddetto art. 146 Codice di procedura civile.

Si presentano:

1° Atto di Società 22 marzo 1856, notaro Balbi;

2° Atto simile otto luglio 1858, stesso notaro;

3° Due sentenze del tribunale di commercio 15 dicembre 1865;

4° Altra sentenza dello stesso tribunale, 12 luglio 1866;

5° Due sentenze di questa Corte, 3 marzo e 16 giugno 1866; documenti tutti debitamente registrati. Per detti esponenti — G. Passalaqua, proc.

Visto, mandasi comunicare all'ufficio del signor procuratore generale per le sue conclusioni.

Genova, addì 9 novembre 1866.

Pinelli, P. P.
Corradi, canc.

Visto il ricorso che precede, nonchè gli uniti documenti;

Ritenuto che dalla esposizione dello stesso, come anche dagli atti presentati in appoggio, risulta manifesto siccome stante il forte numero delle persone che i ricorrenti intendono di convenire in giudizio, la loro citazione nelle forme ordinarie sia sommamente difficile;

Ritenuto che trattandosi di lite da promuoversi dinanzi al tribunale di commercio, compete alla Corte di permettere la citazione per pubblici proclami, a senso dell'art. 146 in fine del Codice di procedura civile:

Il procuratore generale del Re non dissente che sia autorizzata la citazione per pubblici proclami degli azionisti delle due Società dei piroscafi *Febo* ed *Eden*, conchè sia personalmente intimata ai fratelli Dallorso, a Giacomo Devoto e Sebastiano Lanata, e pubblicata secondo è prescritto nel citato art. 146 Codice di procedura civile.

Genova, 12 novembre 1866.

F. Carbone S. P. G.

Riferisca il signor consigliere Nota.

Genova, addì 13 novembre 1866.

Pinelli P. P.

La Corte di appello di Genova:

Intesa la relazione:

Autorizza la citazione per pubblici proclami degli azionisti delle due Società dei piroscafi *Febo ed Eden*, conchè sia personalmente intimata ai fratelli Dallorso, a Giacomo Devoto e Sebastiano Lanata, e pubblicata secondo quanto è prescritto nell'art. 146 del Codice di procedura civile.

Genova, 13 novembre 1866.

Pinelli P. P.
Mongiardino V. C.

Per autenticazione:

G. PASSALAQUA, proc.

Ill.mo tribunale di commercio di Genova.

L'anno milleottocentosessantasei ed alli ventotto di novembre in Genova

Alla richiesta della rag. di commercio Mainetto e Firpo, e del signor regio liquidatore Costantino Bonfiglio, nella loro qualità di sindaci definitivi del fallimento della ditta Ambrogio Zucoli e C., residenti in Genova, che agli effetti del presente atto eleggono domicilio nello studio del procuratore Giuseppe Passalaqua, posto via San Lorenzo, casa Danovaro n° 3;

Io Agostino Casamara usciere addetto al regio tribunale di commercio di Genova, ho significato: 1° alli signori Sebastiano Lanata e Giacomo Devoto, ed alla ditta fratelli Dallorso di Francesco, residenti i primi due in Genova, e gli ultimi in Sampierdarena, tanto quali altri degli azionisti delle due Società in accomandita dei piroscafi *Febo* ed *Eden*, costituite con atti 22 marzo 1856, insinuato in Genova li 26 marzo 1856, vol. 1824, foglio 271, n° 1716 col diritto pagato di Ln. 158, ed 8 luglio 1858 insinuato a Genova li 20 luglio 1858 vol. 1776, fog. 51, n° 4041 col diritto pagato di Ln. 155, notaro Balbi, quanto, ove d'uopo, quali membri dell'asserta Commissione nominata da gran parte di detti azionisti con deliberazione 24 agosto 1865, notaro Serra; 2° nonchè a tutti gli altri azionisti di detta Società indicati nei suddetti atti rogati Balbi, ed infra nominandi (a questi però nel modo previsto dall'art. 146, Cod. proc. civ.) dietro autorizzazione concessa da quest' Ecc.ma Corte d'Appello con decreto del 12 novembre 1866, rilasciato dalla cancelleria il 13 detto mese col diritto di registro pagato di Ln. 2 20:

Che la ditta Ambrogio Zucoli e C. era direttore e socio gerente delle dette due Società in accomandita;

Che le medesime due Società debbono ritenersi in oggi come già definitivamente di fatto disciolte; ed in vero, a seguito delle instanze proposte da diversi degli azionisti di esse, e tendenti ad ottenere sia la dichiarazione di scioglimento delle medesime, sia la condanna del direttore Ambrogio Zucoli e C. a rendere il conto delle relative amministrazioni, sia la vendita a pubblici incanti dei due piroscafi suddetti, avendo questo tribunale con sentenza 16 giugno 1865, registrato in Genova l'8 agosto 1865, vol. 16, n° 4266, col diritto pagato di Ln. 24 20, dichiarato:

1° Doversi prima ed avanti ogni cosa dagli attori procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci in senso dell'art. 11 degli statuti sociali per deliberare ed accertare se si fosse verificato il caso ivi contemplato dello scioglimento della Società;

2° Doversi dal detto Zucoli rendere nel termine di giorni 10 il conto dell'amministrazione di detti vapori *Eden* e *Febo*, tramandando per tale resa di conto e sua discussione nanti d'uno dei giudici Pratolongo Raffaele e Rondanina Antonio. Una gran parte degli azionisti convocati con deliberazione 24 agosto 1865, insinuata in Genova li 7 settembre 1865 al vol. 311, foglio 153, n° 8696, col diritto pagato di Ln. 4 40, notaro Serra, anzichè deliberare se si fosse o no verificato il caso di scioglimento della Società, giusta la detta sentenza, nominavano senz'altro una Commissione composta nelle persone dei signori ditta fratelli Dallorso di Francesco, Giacomo Devoto e Sebastiano Lanata, con incarico:

A) Di esaminare i suddetti conti dell'amministrazione del direttore Zucoli entro un mese;

B) Di procedere alla vendita dei suddetti vapori, sia partito privato, sia all'asta pubblica, e ciò dopo due mesi dall'approvazione dei detti conti;

C) Di occuparsi dei rendiconti viaggio per viaggio dei suddetti vapori fino all'epoca della loro vendita. — Sebbene la ditta Ambrogio Zucoli e Comp. presentasse alla Commissione suddetta i conti dell'amministrazione, sebbene questi conti non si potessero nè sistemare, nè approvare, attese le insorte contestazioni sugli stessi, pure la Commissione medesima, nonostante le opposizioni della ditta Zuccoli, dietro sentenza del 15 dicembre 1865 (registrata a Genova li 28 dicembre 1865, volume 18, n° 6009, col diritto pagato di lire it. 22) di questo tribunale, confermata con altra della Corte d'appello in data 16 giugno 1866 (registrata a Genova il 3 luglio stesso anno al volume 2, n° 2376, col diritto di L. it. 22), ottenne di far vendere all'incanto i detti vapori, a condizione però che il prezzo relativo fosse versato nella Cassa dei prestiti e depositi, all'effetto che sullo stesso fossero conservati i diritti di pegno e di privilegio che competevano alla ditta Zucoli quale socio gerente, per avere soddisfacimento del rilevante suo credito in dipendenza dei conti dell'amministrazione per un reliquato ascendente a lire it. 122,099 74, come apparisce dai conti medesimi.

La vendita ebbe successivamente luogo, ma soltanto per quanto concerne al vapore *Febo*, poichè il vapore *Eden* non potè più vendersi essendo lo stesso nel novembre del 1865 disgraziatamente sinistrato nelle acque del Golfo della Spezia.

Però, siccome questo vapore era assicurato, così sul contrasto insorto fra la ditta Zucoli e la suddetta Commissione nominata dagli azionisti, chi di loro dovesse esigere la somma dovuta dagli assicuratori, dietro altra sentenza di questo tribunale 15 ottobre 1865 (registrata li 4 gennaio 1866, volume 18, n° 60, col diritto pagato di lire it. 138 60, modificata in parte da altra della Corte d'appello 3 marzo 1866, registrata li 14 marzo 1866, volume 19, n° 842, col diritto pagato di lire it. 48) fu giudicato che la somma assicurata e dovuta dagli assicuratori si dovesse da questi versare del pari nella Cassa dei prestiti e depositi, da non potersi ritirare sino a *gius cognito*, e ciò sempre perchè la ditta Zucoli sosteneva aver sulla stessa somma privilegio pel maggior suo credito reliquato a suo favore in causa dell'amministrazione;

Che quindi più non sussistendo gli oggetti sociali, che erano i due piroscafi, le summentovate Società rimangono per necessità risolute, ed altro non resta senonchè a procedere allo stralcio e liquidazione di esse mediante l'opera di stralciari a norma di legge;

Che dietro la deliberazione degli azionisti 24 agosto 1865, e segnatamente a seguito dell'interpretazione che alla stessa diedero i succitati giudicati del 15 dicembre 1865 del tribunale, e delli 3 marzo e 16 giugno 1866 della Corte d'appello, i quali rigettarono le eccezioni di nullità a detta deliberazione dalla ditta Zucoli opposte, non potrebbe più dubitarsi come a stralciari definitivi delle due Società siano stati nominati i membri della ridetta Commissione con tutti i poteri, quali sono quelli di esaminare ed approvare i conti d'amministrazione del socio gerente e di vendere i vapori; cosicchè comprendono in sostanza tutte le operazioni dello stralcio delle due Società; cosicchè sarebbe strano che si dovessero ancora nominare altri stralciari;

Che però, a mera esuberanza, e per prevenire qualunque possibile contestazione al proposito, i richiedenti, per massima regolarità delle domande che intendono come infra di proporre, ravvisarono opportuno di evocare in causa non tanto i membri dell'anzidetta Commissione, quanto anche i singoli azionisti delle due Società, onde, ove d'uopo, vengano nominati altro od altri stralciari, ed in ogni modo l'interveniendа sentenza formi, per tutti gli effetti che meglio, stato contro di essi singoli azionisti;

Che i richiedenti in detta loro qualità, sia riconvenzionalmente in prosecuzione della causa già iniziata da altri degli azionisti, come sopra, e di cui nella detta sentenza di questo tribunale 16 giugno 1865, ed in oggi pretesasi proseguire invece dalla anzidetta Commissione Dallorso, Devoto e Lanata in confronto dei richiedenti con atto 27 prossimo passato ottobre, usciere Galleano, sia in via di domanda nuova e come meglio presentano i conti dell'amministrazione dei vapori *Eden* e *Febo* gerita dalla ditta Ambrogio Zucoli e Comp., dai quali conti risulta come questa fosse e sia creditrice residuale di lire it. 70,475 95 per l'amministrazione del vapore *Febo* e di lire it. 58,623 79 per l'amministrazione del vapore *Eden*;

Che non havvi dubbio, come queste residuali somme da accertarsi e liquidarsi, ove d'uopo, mediante discussione nanti di un R° liquidatore debbano essere dalla Società rimborsate alla ditta Zucoli, e per essa ai richiedenti;

Che però ritenuto trattarsi di Società in accomandita, per cui gli azionisti versarono l'importo della loro azione, disgraziatamente riuscirà in gran parte inutile per la massa dei creditori del fallimento Zucoli il far liquidare detti cospicui crediti, poichè non potranno esigere e percepire se non che quell'attivo che si trova nella Società, che si riduce a sole lire italiane 36,000 circa, prezzo della vendita del *Febo*, e lire it. 12,600 circa dovute dagli assicuratori dell'*Eden*, oltre alla azione di danni da esperirsi contro i membri dell'anzidetta Commissione di stralcio in proprio per avere col loro indebito operato, o impedito, ovvero trascurato il ricupero del detto *Eden*;

Che ritenute le indebite contestazioni già prima d'ora sollevate sui detti conti dalla ditta Zucoli e Comp. della suddetta Commissione, a cui erano stati amichevolmente comunicati, riuscirebbe del tutto ozioso che le parti comparissero nanti di giudici delegati, poichè questi, come avviene quasi sempre, altro non farebbero che dare atto delle contestazioni in complesso, e genericamente fatte dalle parti, rimettendo le stesse senz'altro nuovamente al tribunale; cosicchè, quando il tribunale non credesse di riconoscere per già sufficientemente accertato il credito della ditta Zucoli, ovvero gli avversanti non osassero di elevare inutili osservazioni, persuadendosi senz'altro come qualunque anche spento loro contrasto non potrebbe mai farsi che soddisfatto detto credito Zucoli sull'attivo della Società rimanga alcun che da distribuirsi agli azionisti, sarebbe il caso di rimettere le parti senz'altro nanti di un R° liquidatore per la discussione dei conti: incumbenti che ognun prevede indispensabili;

Che del pari non evvi dubbio come compete diritto di privilegio alla ditta Zucoli sulle somme procedenti dalla vendita del vapore *Febo* e dall'assicurazione del vapore *Eden*, come in conseguenza debba essere la stessa autorizzata a ritirarsi esse somme dalla Cassa depositi e prestiti per compensarle fino a debita concorrenza con il suddetto maggiore di lui credito;

Che impertanto i richiedenti chiedono citarsi, come col mio ministero si citano, i predetti signori componenti la Commissione nominata colla deliberazione suddetta del 24 agosto 1865, notaio Serra, e gli stessi anche a nome proprio quali azionisti di suddette Società, non che i signori Carezzano Giovanni fu Domenico, Tullo Zucoli fu Luigi, Capurro Giuseppe fu Lorenzo, Raffo Sebastiano di Nicola, Morando Nicolò fu Pietro, Poggi Luigi fu Giovanni, Berola Emanuele fu Antonio, Giberti Giuseppe fu Francesco, Stallo fratelli, e Chiarella fratelli ragionieri di commercio, Federico Grillo e C. Bonfiglio quali sindaci del fallimento fratelli Rocca, Pignone cav. Giuseppe fu G. B., Gagliardo Vincenzo fu Lazzaro, Molinari Antonio fu Tomaso, Venceslao Secchino e Rahola ragioniere di commercio, Razeto fratelli fu G. B. ragione, Andrea Danovaro *quondam* Francesco, Bisagno Gerolamo fu G. B., Degallean Adolfo fu Leone, Canessa Domenico fu Gaetano, Secchino G. B. fu Giovanni, Lombardo fratelli, Croce Andrea fu Emanuele, Desiglioli Nicolò fu Natale, Rebora fratelli di Giuseppe, Gianello e Ferraro e Giuseppe Mossino e Defferrari ragioni di commercio, Antonio Lombardi e nipoti ragione di commercio, Grasso Antonio fu Benedetto, Canale Giacomo di Andrea, Barabino Carlo di Gerolamo, Stefano Tubino e F°. ragione di commercio, Luigi Bollo fu Giovanni, rev° G. B. Dentella, G. De Andreis e Pavero ragione di commercio, Rossi Tomaso fu Cristoforo e notaio Severino Grasso residenti in Genova; Martino Galleano fu G. B., Galliano Domenico fu P°, Galleano Mosè di Domenico, Mazzini Francesco fu G. B., Garibaldi Nicolò di Onorato, Queiroli Salvatore fu Lorenzo, Traverso Luigi fu G. B., Bozzo Francesco fu Francesco, e G. B. Carpaneto fu Giov. residenti in Sampierdarena; Dallorso fratelli fu Giuseppe, Dallorso fratelli di Michel Angelo, cano° Massa David fu Francesco, Garibaldi Antonio Maria fu Antonio, Coppola Antonio fu Pietro, Raffo Erasmo fu Antonio Ferretti Serafino fu Antonio, Copello Luigi fu G. B. e Bancalari G. B. fu Luca, residenti a Chiavari; Tori Pietro di Nicola, residente alla Spezia; Amoretti Santino di Maurizio, residente a Oneglia; Anselmi Stefano fu Angelo, residente a Staglieno; Stella Angelo fu Luigi, residente a Loano; Zacchia Emilio Paolo fu Ferdinando, residente a Sarzana; Mazzini G. B. fu Stefano, e la rag. Borzone e Rocca, residenti a Lavagna; Cheti Domenico fu Girolamo, residente a Savona; Gaetano e Pietro Capanna ragione di commercio, Dattari Luigi locandiere, Francesco Pachò fu Giuseppe, Ceterini Nicolò, fratelli Cabib e Pietro Veneziani e C. ragioni di commercio, residenti a Livorno; Parassale Giuseppe fu Luigi, residente a Fesano; Deleuse Carlo di Carlo, residente a Lantosca; Gautier Paolo fu Michele, residente a Baucet (Francia); Giordan Carlo fu Francesco, residente a Villafranca; Girard Andrea fu Carlo, residente a Carpentras (Francia); Costa Michele fu Ospizio, Salvy Giovanni fu Giuseppe, Lacroix Alberto di Pietro, Tori Giuseppe di Nicola, Avigdor Settimio fu Isacco, e finalmente Darbesio Ferdinando fu Giovanni, residenti a Nizza; e più altri di essi, ove d'uopo, quando più non esistessero, i loro eredi od aventi causa qualsiensi compresi virtualmente nel suddetto decreto della Corte, tutti azionisti rispettivamente dei detti vapori *Eden* e *Febo*, a comparire nanti del tribunale di commercio di Genova nel termine di giorni quaranta (40), e previo interrogatorio sulla verità delle cose suesposte, e con invito a deliberare sui suddetti conti, sotto pena di dovere gli stessi ritenere come ammessi, e previa anche dichiara, ove d'uopo, essersi sciolte le due società di cui in suddetti atti 22 marzo 1856, ed 8 luglio 1858, notaio Balbi. — Essere stralciari della stessa i suddetti fratelli Dallorso, Giacomo Devoto e Sebastiano Lanata, o, quanto meno, nominati previamente altri stralciari, sentir dichiarare e pronunziare:

1° Che il credito della ditta Ambrogio Zucoli e C. per reliquato dell'amministrazione dei suddetti due vapori ascende a L. it. centoventiduemila novantanove e centesimi 74 e ciò previa, ove d'uopo, rimessione delle parti nanti di un regio liquidatore nominando, per procedere alla discussione dei relativi conti con incarico di conciliarle, se possibile, ed in difetto di riferire sulle risultanze dei conti medesimi, in base anche delle osservazioni che faranno le parti, e dei documenti che saranno presentati all'appoggio, nanti dello stesso liquidatore;

2° Che i membri dell'anzidetta Commissione ovvero altri stralciari delle due Società da nominarsi, dovranno pagare ai richiedenti in detta loro qualità, cioè: quelli della Società del vapore *Febo*, lire it. settantamila quattrocentosettantacinque e centesimi 95, e quelli della Società del vapore *Eden*, lire it. cinquant'un mila seicentoventitrè e centesimi 79, cogli interessi mercantili relativi dalla domanda;

3° Che in conseguenza i richiedenti saranno autorizzati intanto ad esigere e ritirare liberamente ed esclusivamente dalla Cassa dei prestiti e depositi sì in capitale che in interessi, sia il prezzo del vapore *Febo* versato dal deliberatario in virtù delle sentenze suindicate 15 dicembre 1865 di questo tribunale e 16 giugno 1866 di questa Corte d'Appello, sia le somme versate o da versarsi dalle compagnie assicuratrici pel sinistro dell'*Eden*, in virtù della sentenza 15 dicembre 1865, pure di questo tribunale e 3 marzo 1866, della Corte d'Appello, per imputarsi tale somma fino a debita concorrenza sui maggiori crediti della ditta Ambrogio Zucoli e C. verso le due Società.

Il tutto ed in tutti i casi colla condanna dei citati *in solidum* nelle spese, senza pregiudizio di ogni altro diritto ed azione competente alla ditta Zucoli contro gli azionisti e segnatamente contro i membri di detta Commissione, anche in proprio.

Saranno depositati alla cancelleria:

1° Le suddette sentenze di questo tribunale, 16 giugno e 15 dicembre 1865 e della Corte d'appello 3 marzo e 16 giugno 1866, cogli atti che le precedettero, ivi compresi gli atti di società suindicate 22 marzo 1856, ed 8 luglio 1858, notaio Balbi, nonchè la deliberazione degli azionisti 24 agosto 1865, notaro Serra, il tutto in n° 4 volumi;

2° Conto dell'amministrazione del vapore *Febo* visato *ne varietur* dal procuratore Passalaqua;

3° Conto dell'amministrazione del vapore *Eden*, pure visato come sopra; documenti tutti debitamente registrati, come dai relativi certificati in calce.

Copia autentica del presente atto con in capo trascritto:

1° Il ricorso presentato dal richiedente all'Ecc.ma Corte d'Appello di questa città;

2° Le conclusioni del procuratore generale del Re, in data 12 volgente mese di novembre;

3° Il successivo decreto della prefata Corte del 13 stesso novembre, col quale venne autorizzata la citazione di cui sopra, l'ho notificata e lasciata, tanto agli individui come sopra designati, notificati e citati nei modi ordinari; quanto a quelli indicati nei surriferiti atti, notaro Balbi, debitamente registrati come sopra, e successivamente descritti, notificati e citati, a mente dell'art. 146 Codice di proc. civile, in ordine a quest' ultimi, o loro eredi, in caso di decesso, mediante inserzione di tutto quanto sopra nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* in Firenze, e nella *Gazzetta di Genova* giusta l'autorizzazione concessa col sucalendato decreto della prefata Corte d'Appello, a base del mentovato art. 146 suddetto Codice.

3285 A. CASAMARA.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA, via Castellaccio.